



Legge di Bilancio 2018 A.C. 4768

Dossier n° 326 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 dicembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4768
Titolo:	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

Contenuto

Affari esteri

In materia di **partecipazione italiana alle organizzazioni multilaterali, sia a carattere regionale che universale**, ed a grandi iniziative promosse dalle Comunità internazionali, il disegno di legge di bilancio 2018 autorizza in primo la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2018** per fare fronte agli oneri correlati alla **presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)**, che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 .

Parallelamente, a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame al Senato, è stata prevista un'autorizzazione di **3 milioni per l'anno 2018** destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 .

Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MAECI, a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, un apposito fondo con una dotazione di **5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di **immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia** .

Sempre in questo ambito, nel corso dell'esame presso la V Commissione, è stato approvato un emendamento autorizza la spesa di **500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020** a favore del **Milan Center for Food Law and Policy** al fine di potenziare le attività miranti alla **realizzazione** degli obiettivi che il nostro Paese di è impegnato a conseguire nel quadro dello **sviluppo sostenibile** e degli obiettivi dell'**Agenda Onu 2030**, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per COP 26/2020 ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano .

Al fine di favorire l'adozione di progetti per la **formazione universitaria e post universitaria** previsti ed organizzati in attuazione degli accordi di **cooperazione tra università italiane** e quelle di Stati aderenti all'**Organizzazione di cooperazione islamica**, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanziando **€ 1 mln per il 2018 ed € 2 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020** a favore del MIUR .

Sempre sul versante della **cooperazione scientifica internazionale**, la V Commissione ha approvato una proposta emendamento che istituisce e disciplina il **Pogramma di ricerche in Artico (PRA)** finalizzato al **sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico**.

La disposizione è finalizzata, altresì, alla realizzazione degli obiettivi della **Strategia italiana per l'Artico**, adottata nel 2015 dal MAECI ed alla partecipazione agli organismi internazionali operanti nel settore della ricerca sull'Artico, **A copertura degli oneri viene istituito**, nello stato di previsione del MIUR, il **Fondo per il programma di ricerche in Artico** con una dotazione di **1 milione di euro per il triennio 2018-2020** .

In sede di esame presso questo ramo del Parlamento è stata inoltre approvata una proposta emendativa che finanzia una spesa di **200 mila euro annui**, a decorrere dal 2018, per il **finanziamento di dottorati di lingua italiana presso atenei esteri**, da conferire in via preferenziale a personale che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Inoltre, per dare concreta attuazione, al Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della **risoluzione 1325 (200) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza** e successive risoluzioni, con una proposta emendativa approvata dall'altro ramo del sono le risorse impiegabili

sono state portate ad 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020.

Per quanto attiene alla **gestione del personale alle dipendenze Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale**, sono state dettate norme per uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal **personale assunto in loco** dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. Si dispone inoltre l'incremento di 100 unità del contingente del personale a contratto assunto *in loco*. Una proposta emendativa introdotta durante l'esame al Senato ha inoltre previsto **l'assunzione di 75 dipendenti a tempo indeterminato** per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Un emendamento approvato in sede referente dalla Commissione Bilancio estende al quadriennio 2016-2019 la facoltà di indire annualmente concorsi di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.

Sempre in materia di **personale delle pubbliche amministrazioni operante all'estero**, è autorizzata la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di **personale appartenente alla carriera prefettizia** presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli **accordi internazionali in materia di immigrazione** e per rafforzare le iniziative internazionali di **contrasto al terrorismo**.

Sul piano della **valorizzazione dell'apporto delle comunità italiane nel mondo** il disegno di legge, a seguito dell'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, prevede una serie di misure a carattere finanziario e specificamente:

a) **2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018** per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**;

b) **400.000 euro per l'anno 2018** a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; contestualmente è soppressa la disposizione di cui all'art. 19-*bis*, lett. e), del decreto legge 24 aprile 2014, che escludeva dai **rimborsi forfetari** per la partecipazione alle riunioni del CGIE, i **componenti di nomina governativa**;

c) la spesa di **1 milione di euro, per l'anno 2018**, a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;

d) a spesa di **600.000 euro, a decorrere dal 2018**, per **adeguare le retribuzioni del personale a contratto** assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;

e) la spesa di **400.000 euro, a decorrere dal 2018**, a favore delle **agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero** che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno cinque anni; la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2018** ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero;

f) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero;

g) la spesa di **1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e di 2 milioni per il 2020** a favore delle **Camere di Commercio italiane all'estero**;

h) l'istituzione di un **fondo con dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020** finalizzato alla concessione di **contributi a parziale compensazione delle perdite subite**, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili, ai **cittadini italiani ed agli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia**.

i) una spesa di **272.000 euro**, per il 2018, e di 22.000 euro a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del **cimitero italiano di Hammangi**, nella città di Tripoli in Libia.

Sul versante del **sostegno alla promozione del Sistema-Paese**, una proposta emendativa approvata dalla Commissione Bilancio della Camera ha **stanziato risorse, pari a 5 milioni di euro, per le iniziative di promozione integrata all'estero per valorizzare l'immagine dell'Italia**, anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici.

Per quanto riguarda la **cooperazione allo sviluppo**, la V Commissione ha approvato un emendamento che ha previsto l'assunzione, da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a **10 unità di livello dirigenziale non generale**.

Con un altro emendamento approvato dalla V Commissione è stata inoltre novellata in più punti la legge n. 125 del 2014, introducendo, tra l'altro, le seguenti previsioni:

- la partecipazione del **direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze**, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro, alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;

- **una nuova disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell'Agenzia, per la realizzazione d'iniziative di cooperazione allo sviluppo** ad organismi iscritti nell'elenco dei soggetti promotori della cooperazione allo sviluppo.

- **la destinazione di una quota del fondo rotativo** istituito dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.

Ambiente e territorio

Per il **sostegno agli investimenti in materia ambientale** è **rifinanziato il fondo** per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

Viene istituito un **fondo** per la **messa in sicurezza** e il **risanamento dei siti** con presenza di **rifiuti radioattivi**, con risorse pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

Per il triennio 2018-2020, sono assegnati contributi ai **comuni** per la **messa in sicurezza** degli edifici pubblici e **del territorio** (comma 468) e, dal 2018, sono previsti 10 milioni di euro per i **piccoli comuni** per interventi di tutela dell'ambiente e mitigazione del rischio idrogeologico.

Una quota del fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2033, può essere destinata ai **progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile** urbana.

E' attribuita all'**Officina Grande Riparazione ETR di Bologna** la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica da amianto.

Le funzioni di regolazione e controllo del **ciclo dei rifiuti** sono assegnate all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che assume la denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) e sono previste risorse per le **Autorità di bacino** distrettuali.

Per gli **interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche**, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 sia la detrazione al 50 per cento per la ristrutturazione edilizia, sia la detrazione al 65 per cento (c.d. **ecobonus**); è ridotta al 50 per cento la detrazione per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Si prevede, per l'anno 2018, una **detrazione** del 36 per cento (nel limite di 5.000 euro) **per interventi di "sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.

Diversi sono gli interventi previsti in materia di **aree protette**, per l'Ente parco nazionale del Vesuvio, in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei (comma 417), e per l'istituzione del Parco del Delta del Po e dei Parchi nazionali del Matese e di Portofino.

In materia di **risorse e infrastrutture idriche**, si prevede l'adozione di un **Piano nazionale** per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more, è previsto un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, per una spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022.

Per le **concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico** nelle province di Bolzano e di Trento si prevede, tra l'altro, la proroga di diritto delle concessioni indicate nella norma per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

In materia di **fonti rinnovabili**, si proroga al **31 dicembre 2018** il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da **biomasse, biogas e bioliquidi** sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta.

Protezione civile

Per quanto concerne le misure per l'**emergenza sismica**, di seguito sono indicate le norme previste per le popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni:

*Sisma dell'aprile 2009 in **Abruzzo***. Per l'anno 2018, sono assegnati 10 milioni di euro per la ricostruzione del **Comune de l'Aquila** e 2 milioni di euro per gli **altri comuni del cratere sismico**.

*Sisma del maggio 2012 in **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto***. Si attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) la facoltà di stipulare mutui la ricostruzione pubblica e per le opere di urbanizzazione primaria dei centri storici ed urbani; si prorogano al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia; si proroga al 31 dicembre 2018 l'esenzione IMU; si proroga al 2019 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali; si incrementa il Fondo per la ricostruzione; si consente al Presidente della Regione Lombardia di rimborsare i costi per le assunzioni di personale.

*Eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in **Italia centrale***. Si **differisce** il pagamento dei **mutui** concessi ai Comuni; i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i **versamenti sospesi** in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. L'**esenzione** dei redditi da **fabbricati inagibili** è prorogata fino al 2018. È ampliato il novero dei **soggetti attuatori**, attraverso l'inclusione delle **diocesi**, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e si prevede la stabilizzazione del personale dell'Ufficio del Soprintendente speciale (**comma 187, lett. a)**). Si prevede, inoltre, una verifica dell'andamento degli oneri, in base alla quale verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare alle Regioni.

*Sisma dell'agosto 2017 nell'isola di **Ischia***. E' istituito un **Fondo** con una dotazione di 9,69 milioni di euro per il 2018, 19,38 milioni per il 2019 e 19,69 milioni per il 2020. E' **differito** il pagamento dei **mutui** CDP ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, ed è sospeso il pagamento dei **mutui**

concessi dagli istituti di credito ai **privati** su immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili.

Ulteriori eventi calamitosi. E' prevista una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli **incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017** hanno interessato l'**area vesuviana**.

Si prevede, inoltre, un contributo per le imprese colpite dagli **eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994**. Sono destinate risorse per la ristrutturazione delle **chiese** danneggiate a seguito di taluni eventi alluvionali.

Sono dettate misure di carattere generale finalizzate a inserire tra le **spese detraibili**, per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, i premi per **assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** per unità immobiliari ad uso abitativo e ad esentarle interamente dalla imposta sulle assicurazioni.

Ulteriori disposizioni sono volte a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalla **chiusura delle contabilità speciali** per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

Da ultimo, si introduce un **ulteriore criterio per l'attribuzione di spazi finanziari** in favore degli enti locali, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Commercio e servizi

Nel corso dell'esame presso la V Commissione, sono state approvate disposizioni in materia di **commercio equo e solidale**. In particolare, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall'anno 2018. Si consente inoltre, alle amministrazioni pubbliche, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra – un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.

Con riferimento al settore del commercio, nel corso dell'esame presso la V Commissione, sono state altresì inserite alcune previsioni in materia di **concessioni di commercio su aree pubbliche**.

In particolare si dispone la **proroga al 31 dicembre 2020**, del termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2018) delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo. Si dispone inoltre che le amministrazioni interessate prevedano **specifiche modalità di assegnazione** per coloro che, nel biennio precedente l'entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Con riguardo al **settore dei servizi**, nel corso dell'esame presso la V Commissione è stata inserita una norma di interpretazione autentica sull'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010, normativa nazionale attuativa della direttiva 2006/123/UE (cd. Direttiva Servizi), **alle attività di assistenza e cura fornite in ambito termale**.

In particolare, si dispone che l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e il rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge quadro sul settore termale qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività finalizzate a mantenere e migliorare l'aspetto estetico.

Cultura e spettacolo

In materia di **cultura e spettacolo**, in particolare:

- si dispone che le somme iscritte in conto **residui** sul cap. 6633 dello stato di previsione del Mibact - relativo al finanziamento di € 3 mln annui previsto, fino al 31 dicembre 2018, a favore della **Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi** - possono essere **utilizzate** per i versamenti relativi alla **definizione agevolata dei debiti**;
- si introduce la definizione **imprese culturali e creative** e si prevede un **credito d'imposta** in favore

- delle stesse per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi;
- si autorizza la spesa di € 2 mln a decorrere dal 2018 per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - al fine di **rafforzare la sicurezza nei musei** e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, si incrementa di **40 unità** il contingente di personale dell'Arma dei **Carabinieri** preposto alla **tutela del patrimonio culturale**;
 - si autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad alcune **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, fino ad un massimo di **200 unità**, nonché a **mantenere in servizio** anche per il 2018 **personale già assunto a tempo determinato** e si prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale** per le aree del centro Italia colpite dagli **eventi sismici** a far data dal 24 agosto 2016;
 - si rende **permanente** la possibilità per gli **istituti** e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale **dotati di autonomia speciale** di conferire ad esperti incarichi individuali con **contratti** di lavoro autonomo, **di natura occasionale o coordinata e continuativa**, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi;
 - si prorogano (dal 31 gennaio 2019) al **31 dicembre 2019** lo svolgimento delle funzioni del **Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei**, nonché le attività dell'Unità "**Grande Pompei**", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto. Si prevede, inoltre, l'attivazione, da parte dello stesso Direttore generale, di un **Contratto istituzionale di sviluppo** per la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi previsti nel **piano strategico** relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del **sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"**. Successivamente al 31 dicembre 2019, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei; infine, si prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'**inquadramento** dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell'ambito della **Segreteria tecnica di progettazione** operante presso il **Parco archeologico di Pompei** (art. 1, co. 185-*bis*);
 - si prevede che si considerino **prestazioni accessorie diverse dallo straordinario** le prestazioni svolte dal personale del Mibact nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di **manifestazioni culturali** o altri **eventi gestiti o attuati da terzi concessionari** o autorizzati, nonché le operazioni e i servizi svolti dal medesimo personale in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura";
 - si dispone che dal 1° gennaio 2019 i **contributi** del Mibact per **interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata**, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020;
 - si autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del **Piano per l'arte contemporanea**;
 - a decorrere dal 2018, si istituisce nello stato di previsione del Mibact il **Fondo per la promozione del libro e della lettura** con una dotazione annua pari a € 4 mln - di cui € 1 mln destinato alle **biblioteche scolastiche** - e il **Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori**, con una dotazione annua pari ad € 1 mln;
 - si istituisce un **credito di imposta** per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati o nel settore della vendita al dettaglio di libri di seconda mano;
 - si autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione **dell'Anno europeo del patrimonio culturale**;
 - si incrementano (da € 10 mln) a **€ 15 mln** per il 2018 le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle **fondazioni lirico-sinfoniche** e, per le stesse, si **proroga** (dal 2018) al 2019 il termine per il **raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario**;
 - si prevede il conferimento del titolo di **Capitale italiana della cultura** anche per il 2021 e per gli anni successivi, a tal fine autorizzando la spesa di € 1 mln annui;
 - si autorizza la spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 per il sostegno di **manifestazioni carnevalesche**, a valere su risorse del Fondo unico per lo spettacolo;
 - si estende l'**aliquota IVA ridotta al 10%** ai contratti di scrittura connessi a tutti gli **spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante**, disponendo, inoltre, che la stessa si applica anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari;
 - si incrementa di € 1 mln l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, ai fini dell'erogazione di contributi alle "**Scuole di eccellenza nazionale** operanti nell'ambito dell'**altissima formazione musicale**";
 - si prevede che gli **accordi di valorizzazione** che hanno ad oggetto i beni culturali che, in quanto tali, sono soggetti alle disposizioni di tutela (c.d. "vincolo"), **possono includere** anche **beni demaniali pertinenziali, anche non assoggettati a "vincolo"**, e anche **appartenenti al demanio marittimo**,

quando tali beni demaniali risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale. Resta fermo restando il rispetto di alcune previsioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

- si autorizza la spesa di **€ 20 mln nel 2018** ed **€ 10 mln nel 2019** per interventi urgenti nella città di **Matera**, designata **Capitale europea della cultura per il 2019**;
- si autorizza la spesa di € mln per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato **"Maxxi L'Aquila"**.

Infine, si rfinanzia la c.d. "**card cultura**" per i giovani che compiono 18 anni nel 2018 e nel 2019 con **€ 290 mln** annui (Sezione II, cap. 1430).

Difesa

Per quanto concerne più direttamente il comparto della Difesa gli interventi previsti dal provvedimento in esame hanno riguardato diversi ambiti di interesse.

Con riferimento al contributo della Difesa nell'ambito delle attività di controllo del territorio, è stato **prorogato**, fino al **31 dicembre 2019** e **limitatamente a 7.050 unità**, l'operatività del relativo piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle **Forze armate** in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Con specifico riferimento, poi, alla **tutela del patrimonio culturale**, attraverso una novella all'articolo 827 del Codice dell'ordinamento militare, il contingente di **personale dell'Arma dei Carabinieri** preposto a tale attività, attualmente composto da 88 unità di personale dell'Arma, è stato integrato di 40 unità polizia

Uno stanziamento pari a **900 milioni** di euro per **l'anno 2018** è stato, a sua volta disposto nella **Sezione II** in favore del **fondo missioni internazionali** istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali".

Con specifico riferimento, poi, alle aree addestrative della Difesa una serie di novelle al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 hanno determinato significative novità alla disciplina dei poligoni di tiro con particolare riferimento alla tenuta presso ciascun poligono delle Forze armate ed a cura del comandante del poligono, di un apposito **registro delle attività a fuoco** nel quale annotare, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività l'arma o il sistema d'arma utilizzato, il munizionamento utilizzato, la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. Si prevede, inoltre, che il **comandante del poligono** predisponga un **documento semestrale**, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo, gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute polizia.

Infine, per quanto concerne l'area industriale della Difesa il comma 180 dell'articolo 1 **autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti** da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti **a tempo determinato di diritto privato**, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

Finanza locale

Le misure per gli enti territoriali

Con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla **sostenibilità** delle finanze pubbliche, ora realizzata mediante il **vincolo del pareggio di bilancio**, le **disposizioni sugli enti territoriali** previste dal disegno di legge in esame – contenute prevalentemente nei commi da 425 a 494 – appaiono **orientate in senso espansivo**.

In particolare, per **le regioni** i commi 425-427 mirano ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente per il 2018 – pari a circa 2,7 milioni –, assegnando alle Regioni per tale anno un **contributo per la riduzione del debito regionale** di 2.200 milioni, nel testo originario del ddl, aumentato a **2.300 milioni** durante l'esame presso la Camera, e **riducendo** nel contempo l'entità complessiva del contributo di 2,7 milioni suddetto di 100 milioni di euro nel testo originario del ddl, riduzione poi elevata a **300 milioni** durante l'esame alla Camera. Sempre alla Camera è stata prevista **la riduzione di 200 milioni di euro** la misura del **concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020**. I citati commi stabiliscono poi per realizzare tale obiettivo, le **Regioni dovranno utilizzare**: a) il suddetto contributo di **2.200 milioni** di euro, come ripartito secondo una tabella riportata in norma; b) tagli di risorse destinate all'edilizia sanitaria per **94,10 milioni**; c) riduzioni di ulteriori risorse per un totale di **300 milioni** di euro. Tale ultimo criterio, previsto nel testo originario del ddl, per la realizzazione della quota rimanente del concorso è stato **eliminato durante l'esame alla Camera**.

Una ulteriore misura finanziaria, consente alle Regioni che si impegnano a **riqualificare la propria spesa** attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in **venti esercizi** (rispetto ai dieci attuali) il ripiano del **disavanzo** da esse maturato al 31 dicembre 2014. Durante l'esame alla Camera tale termine è

stato esteso, consentendo la dilazione anche al ripiano del disavanzo registrato al **31 dicembre 2015**. E' stato inoltre esteso fino all'anno 2026, a partire dal 2018, il periodo durante il quale le regioni sono tenute a certificare gli incrementi del livello dei pagamenti complessivi per investimenti, che consente l'applicazione della procedura agevolata di ripiano del proprio debito in 20 anni, nonché precisato che il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018 con riferimento alla quota non ancora ripianata. Sempre alla Camera, è stata concessa alle regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014 la possibilità (in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014) di provvedere entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui. Vengono **incrementati di 220 milioni** di euro annui, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario per far fronte al **trasferimento alla Regione del personale** delle città metropolitane e delle province in servizio presso i **centri per l'impiego**, già collocato in soprannumero: trasferimento le cui modalità attuative sono dettate dai commi successivi (fino al 445-quater, alcuni dei quali introdotti presso la Camera). Da segnalare infine l'ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi **meccanismi di finanziamento** (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle **funzioni regionali** previsti dal D.Lgs. n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale (legge n.42/2009).

Con riguardo ai territori delle **autonomie speciali** si prevede l'istituzione un **fondo di 60 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2018**, le cui norme di operatività (beneficiari e finalità, criteri e modalità di riparto) sono rinviati ad un D.P.C.M. da adottare entro il 15 febbraio 2018. Viene inoltre stabilito il **definitivo passaggio** alle regole del **pareggio di bilancio**, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno (la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento). Infine si attua una parte dell'accordo del 20 giugno 2016 tra lo Stato e la **Regione siciliana**, escludendo dal calcolo della riduzione della spesa corrente alcune tipologie di spesa a cui la Regione si è impegnata con l'accordo citato.

L'intervento sulle autonomie speciali è stato esteso durante il passaggio alla Camera con i nuovi commi da 457-bis a 457-terdecies, relativi ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione **Friuli Venezia Giulia**, in cui fra l'altro vengono preordinate nel Bilancio dello Stato per il 2018 e il 2019 risorse pari a 120 milioni di euro per attuare l'Accordo del 23 ottobre 2014 sul contributo alla Regione alla finanza pubblica nei suddetti anni. Sempre alla Camera, è stato elevato il contributo attribuito alle **province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari** di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019 e sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della **Valle d'Aosta** a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020.

Per quanto concerne **gli enti locali**, il comma 166 istituisce un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di **5 milioni** di euro **annui** a decorrere **dall'anno 2018** per la realizzazione e la manutenzione di **opere pubbliche** negli enti locali i cui organi consiliari sono stati **sciolti** per infiltrazioni di tipo **mafioso**. **Specifici finanziamenti** per i comuni dei territori colpiti dagli **eventi sismici** dell'Aquila e dell'isola di Ischia sono previsti rispettivamente dai commi 393, 408 e 415.

Il comma 455-bis, introdotto alla Camera, con una norma di interpretazione autentica prevede un'estensione della possibilità di esercitare la facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sempre alla Camera sono stati introdotti i commi da 466-bis a 466-quater, sul riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni che non abbiano ancora deliberato il riaccertamento ovvero per i quali siano emersi residui risalenti ad esercizi pregressi ovvero che si trovino in specifiche situazioni che richiedano comunque l'operazione di riaccertamento

Un più ampio intervento è poi disposto dai commi 468-475, con i quali vengono stanziati complessivi **850 milioni per il triennio 2018-2020** (di cui 150 nel primo anno), come **contributi ai comuni per investimenti** in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Con il successivo comma 477 viene inoltre riconosciuto ai **piccoli comuni** un contributo pari a **10 milioni** annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro. Durante l'esame alla Camera tale contributo è stato assegnato ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, anziché ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per le specifiche finalità previste dal testo iniziale. Sempre alla Camera è stato introdotto lo sblocco del turn-over per i comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti (in luogo dei 3.000 ora previsti) che abbiano una spesa per il personale inferiore al 24% delle entrate correnti. Nel corso dell'esame alla Camera è stata altresì data la possibilità agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. E' stata inoltre estesa fino al 2020 (rispetto al 2017) la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Con i commi 480-481 si introducono norme che mirano a

favorire la **fusione di comuni**, incrementando il **contributo straordinario** per la fusione dei comuni, disponendo che la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. Nel testo originario del ddl veniva aumentato a 3 milioni (rispetto ai 2 previsti) il limite massimo del contributo attribuibile a ciascuno dei comuni che si fondono, ma durante l'esame alla Camera tale previsione è stata eliminata. Da ultimo, i commi 482-483 attribuiscono ai comuni nel 2018 (analogamente a quanto finora operato dall'esercizio 2015 in poi) un **contributo complessivo di 300 milioni a ristoro del minor gettito** ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Per quanto concerne le **province e città metropolitane**, vengono destinate **risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali** attribuite agli enti stessi, in misura pari a 270 milioni di euro per il 2018, aumentato a **317 milioni** durante l'esame alla Camera, **110 milioni** annui nel 2019 e 2020 e **180 milioni** annui a decorrere dall'anno **2021 per le province**, e di **82 milioni** per l'anno 2018 (aumentato a **111 milioni** durante l'esame alla Camera) alle **città metropolitane**. Il suddetto contributo per province e città metropolitane, che complessivamente durante l'esame presso la Camera è stato incrementato di 76 milioni di euro, verrà versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Il contributo pertanto, anziché essere erogato, viene utilizzato dagli enti a compensazione del concorso alla finanza pubblica da essi dovuto.

Viene inoltre attribuito **un contributo (30 milioni)** per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle **province** che risultano o sono in procinto di entrare in **dissesto**. Durante l'esame alla Camera, tale contributo è stato esteso anche alle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017 (in luogo del 30 settembre prima previsto), nonché alle province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Un complessivo intervento per il **personale** di province e città metropolitane è stato dettato con i commi da 466-bis a 466-quinquies, prevedendosi un piano di riassetto organizzativo per l'esercizio delle funzioni fondamentali a seguito del quale procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo un criterio che gradua al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti la percentuale di personale assumibile rispetto a quello cessato nell'anno precedente.

Un **ulteriore intervento** di sostegno finanziario **in favore degli enti locali** è poi rinvenibile nel comma 484, che interviene **in tema di risorse per gli spazi degli enti locali** (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali), incrementando le risorse medesime. La norma **aumenta lo stanziamento** previsto per gli enti locali di **200 milioni** per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un **ulteriore finanziamento**, pari a **700 milioni** annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita dal medesimo comma 484 una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'**impiantistica sportiva** e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni. Si segnala che, durante l'esame alla Camera, il comma 484 è stato modificato in più punti, in particolare per modificare la tempistica procedurale, ripristinando per quanto riguarda i termini per le domande previsti dalla normativa vigente, rispetto all'anticipazione proposta dal testo iniziale del Governo. Si interviene, inoltre, anche integrando le priorità di assegnazione e sulla norma sanzionatoria.

Due significativi interventi di natura contabile sono poi operati dai commi 489 e 491: il primo rende più graduale rispetto a quanto ora previsto, la tempistica dell' accantonamento del fondo crediti dubbi esigibilità al bilancio di previsione degli enti locali, ed il secondo riduce la percentuale del fondo di solidarietà comunale da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*.

Presso la Camera sono state inoltre inserite ulteriori norme riguardanti gli enti locali, tra le quali: - una disposizione finalizzata ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale, tra l'altro autorizzando Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali; - il nuovo comma 488-bis concede ai Comuni la possibilità di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate; - i Comuni inoltre, ai sensi del nuovo comma 494-bis, qualora abbiano contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, possono chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni; - è stata altresì modificata anche la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, intervenendo tra l'altro sul termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo di 10 anni), stabilendosi contestualmente per gli enti che hanno già presentato il piano di riequilibrio la possibilità di riformularlo rispetto ai nuovi termini.

Di rilievo poi l'incremento del finanziamento del **Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle **aree territoriali svantaggiate confinanti** con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (DL n. 81/2007, art.6, comma 7), aumentato di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinati a progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree territoriali suddette.

Infine si segnala che è stata inserita una disposizione secondo la quale le **camere di commercio**, i cui bilanci presentano **squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario**, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, **condivisi con le regioni**, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

Giustizia

Gli interventi contenuti nel disegno di legge di bilancio 2018, in primo luogo, riguardano **diversi Fondi**.

Sono istituiti, anzitutto, **due** Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il primo - con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 - mira alla realizzazione di interventi urgenti volti alla **funzionalità degli uffici giudiziari e sugli istituti penitenziari**. Il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della **riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020.

Il disegno di legge, poi, **aumenta di 2,5 milioni di euro** per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del **Fondo** di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate in favore degli orfani per crimini domestici, **orfani di madre** a seguito di omicidio commesso dall'autore di *stalking* nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.

Si prevede, poi, l'iscrizione ad apposite **gestioni separate del Fondo unico giustizia** delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono riassegnati **al Ministero della giustizia nella misura del 50%**.

Si prevedono, in secondo luogo, interventi sul **personale**. In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato: ad **assumere nel 2018**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, **magistrati ordinari vincitori di concorso** già bandito; ad **assumere** con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, **per il triennio 2018-2020**, un ulteriore contingente massimo di **1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine si provvede in parte mediante riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico.

In terzo luogo, altri interventi riguardano **l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari**. In particolare, per favorire lo **smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione**, è previsto il **reclutamento** di un massimo di 50 **giudici ausiliari** da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia. L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile. È ridotto da 400 a 350 del numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello.

Sono introdotte - a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio - nuove disposizioni nei codici di rito penale e civile, finalizzate ad esigenze di speditezza processuale, con riguardo alla **redazione in forma chiara e sintetica degli atti** del procedimento.

Il disegno di legge modifica poi la disciplina delle **notificazioni a mezzo posta**, per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada; la nuova disciplina - dopo le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio - viene armonizzata con i poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

In quarto luogo, altre **proroghe** di termini, previste dal disegno di legge riguardano: la possibilità di delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna o altro personale a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale**; la **tutela** funzionale e processuale del **personale dei servizi di informazione e sicurezza** interna ed esterna; il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla **banca dati nazionale del DNA** dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati; l'obbligo di presentare **l'informazione antimafia** per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000; il deposito della copia cartacea dei ricorsi nel **processo amministrativo** già depositati in via telematica.

La Commissione Bilancio della Camera ha apportato una serie di ulteriori modifiche al disegno di legge.

Tra di esse si segnalano ulteriori interventi relativi alla **documentazione antimafia**: per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, sono sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione i soli consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

Sono poi eliminate alcune restrizioni in capo ai membri togati elettivi del **CSM**, alla cessazione del mandato.

E' modificata la disciplina delle procedure per la **riscossione delle pene pecuniarie** con attivazione della loro conversione, quando il debitore non sia in grado di pagare.

E' inoltre aumentata di alcune unità la **pianta organica** dei magistrati amministrativi.

Viene inoltre disciplinato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al **regolamento UE 2016/679**, che ha dettato una significativa e innovativa disciplina europea sul **trattamento dei dati personali**. In particolare viene ribadito che spetta al **Garante della privacy**, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini; spetta al Garante adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE; si stabilisce che colui che intende effettuare un trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l'informativa; il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati e poi inibire l'utilizzo dei dati personali.

Sono introdotte **sanzioni** penali contravvenzionali a carico di chi si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale relative all'infrastruttura **Gasdotto Trans Adriatico**, ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime.

Ulteriori modifiche riguardano **l'attività forense**.

E' disciplinato il legittimo impedimento del difensore per maternità, nel processo civile e penale.

Viene modificata la disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. In particolare, è previsto un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia e introdotta una presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.

Viene poi modificata la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria. E' stabilito l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati"; è stabilita una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense.

Informazione e comunicazioni

In materia di **informazione**:

- a decorrere dal 2018, si autorizza la spesa di € 400.000 a favore delle **agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero** che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno 5 anni. Per il 2018, si autorizza la spesa di € 1mln ad integrazione della dotazione finanziaria per **contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero**;
- si autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, si autorizza la spesa di € 10 mln per il 2018;
- si prevede che alla **RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.** **non si applicano le misure di contenimento della spesa** previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, **ferme restando**, invece, le disposizioni vigenti in materia di **teffitto retributivo** e si dispone che la stessa RAI può avviare **immissioni in organico di giornalisti** al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014;
- si conferma, per il **2018**, l'importo del **canone RAI** per uso privato già fissato in **€90** per il 2017;

Con riferimento al settore **delle comunicazioni** il disegno di legge provvede a disciplinare l'avvio del processo di **riorganizzazione delle bande di radiofrequenza** al fine di intraprendere, in coerenza con la tempistica stabilita dall'Unione europea, le iniziative necessarie allo **sviluppo delle reti di quinta generazione** (reti 5G) da concludersi entro il 2022. In particolare la norma disciplina il procedimento di assegnazione di alcune frequenze radioelettriche ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga. Tra le frequenze da attribuire rientrano anche quelle tra 694-790 MHz (attualmente assegnate alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale). Ciò comporterà una redistribuzione delle frequenze destinate alle trasmissioni televisive e, in conseguenza di ciò, la necessità di adottare un nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018), anche in ambito locale.

Dalle procedure di assegnazione delle frequenze non devono derivare introiti inferiori a 2.500 milioni di euro. Sono inoltre definiti gli stanziamenti per l'attuazione delle disposizioni citate per il periodo fino al 2022: 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020; 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022. Tali risorse saranno assegnate, tra l'altro, anche a beneficio degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2. E' stata invece soppressa alla Camera dei deputati la disposizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare al Senato della Repubblica, concerne la disciplina delle attività dei call center. È infine prorogato il divieto di partecipazioni societarie incrociate nel mercato editoriale tra quotidiani e servizi televisivi.

Con riferimento ai servizi postali è stata prevista la possibilità, a far data dal 2020, quindi nell'ambito del nuovo contratto di programma tra Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico, di ricomprendere negli invii postali rientranti nel servizio universale quelli di peso fino a 5 chili (attualmente vi rientrano gli invii

postali fino a 2 chili e i pacchi fino a 20 chili). L'obiettivo della disposizione è quello di promuovere un miglioramento dei tempi di consegna degli invii postali tra 2 e 5 chili che potrebbero essere assoggettati a uno standard di consegna migliore rispetto a quello dei pacchi. Oltre a tali disposizioni sono introdotte norme per migliorare la qualità del servizio postale nei piccoli comuni.

Il principale intervento contenuto nella sezione seconda è il **definanziamento** di € 62,5 mln per l'anno 2018 relativo al **Fondo per il pluralismo l'innovazione e l'informazione** (cap. 2196).

Infrastrutture

Il disegno di legge provvede al **rifinanziamento del Fondo** per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dalla legge di bilancio per il 2017), che è destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di **trasporti e viabilità**, nonché **infrastrutture ed edilizia pubblica**. Sono state rimodulate le quote delle risorse del citato Fondo per una serie di interventi, prevalentemente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (trasporto rapido di massa; fondo per la progettazione delle amm.ni centrali; eliminazione delle barriere architettoniche; contributi all'ANAS; programma di recupero alloggi ERP di comuni e IACP; contributi a Ferrovie dello Stato).

Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di **contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza** degli edifici e **del territorio**. Uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai **piccoli comuni** per il finanziamento di una serie di **interventi ambientali e infrastrutturali**.

Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti è altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del **Fondo progettazione degli enti locali** con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinato al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Sono inoltre previste disposizioni per assicurare la realizzazione delle **Universiadi di Napoli 2019** e i **campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo** e per il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società **Quadrilatero Umbria Marche S.p.A.**. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state inserite ulteriori disposizioni finalizzate al finanziamento: di **interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia** per una spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; del completamento delle opere inerenti il progetto "Viabilità di accesso all'**hub portuale di La Spezia** – Variante alla SS 1 Aurelia", attraverso la concessione ad ANAS S.p.A. di un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020; di opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "**Antica di Cassano**", Lotto 1, secondo stralcio.

E', altresì, autorizzata una spesa di 120 milioni per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di **manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**.

E', altresì, disciplinata la verifica preventiva dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sulla correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni con le imprese appaltatrici.

In materia infrastrutturale rileva, inoltre, l'adozione di un un **Piano nazionale di interventi nel settore idrico** e il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli interventi di **ristrutturazione degli impianti sportivi**.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state inserite disposizioni in materia di appalti pubblici finalizzate a:

- prevedere che, nelle ipotesi di **subappalto**, sia assicurata la **pubblicità sui quotidiani cartacei** più diffusi sul territorio nazionale e sui siti web;
- **ridurre**, da 45 a 30 giorni, il termine per l'emissione dei **certificati di pagamento** relativi agli account;
- prevedere, per le società organismi di attestazione (**SOA**), l'**obbligo di sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo** (SEE) che attribuisca all'attestazione la capacità di provare il requisito di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici;
- prevedere che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Sono state, altresì, inserite disposizioni riguardanti le concessioni al fine di:

- ridurre, per i titolari di concessioni autostradali, al **60 per cento** la **quota dei contratti** di lavori, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedure ad **evidenza pubblica**;
- incrementare, per l'anno 2018, l'autorizzazione di spesa a favore della società **Strada dei Parchi S.p.A.** per l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017;
- modificare la recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale **A22 Brennero-Modena** relativamente alla quota che deve essere versata dal concessionario subentrante e alla data entro la quale devono essere stipulati gli atti

convenzionali di concessione.

Sono previste infine proroghe: per il completamento dell'**adeguamento alla normativa antincendio** delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; per il commissariamento per la realizzazione delle opere relative alla **tratta ferroviaria Napoli-Bari**; per la definizione, da parte del CIPE, delle modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all'**edilizia scolastica**; del termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei **Giochi olimpici Torino 2006**; del termine di chiusura della gestione commissariale relativa alla "**Galleria Pavoncelli**"; del termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Interventi connessi all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale

Durante l'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione che autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2018 per una serie di misure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale** (quali la pubblicazione da parte del Ministero dell'interno sul proprio sito internet dei moduli per il deposito delle liste, l'implementazione dei sistemi informativi, la trasmissione in formato elettronico alle Camere dei dati necessari per la proclamazione dei eletti).

Conseguentemente, si prevede solo per le prossime elezioni, anche in considerazione dei termini di pubblicazione del decreto legislativo di determinazione dei collegi elettorali n. 189 del 2017 (pubblicato il 19 dicembre 2017), la **riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni** necessarie (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera sia del Senato. A seguito dell'emendamento approvato, sono quindi richieste, per le prossime elezioni politiche, minimo 375 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale.

Inoltre è disposto uno stanziamento di **1,8 milioni di euro** per dare piena attuazione della riforma del procedimento elettorale, in particolare riguardo agli interventi necessari sul sistema informativo elettorale centrale e sui software utilizzati per la gestione informatica del procedimento elettorale, che coinvolge, tra l'altro, gli aspetti tecnici di comunicazione dei dati alla Corte di Cassazione.

Altra disposizione ammette la **presenza di osservatori internazionali OSCE** presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

La dimensione finanziaria e la composizione dell'intervento

La manovra di finanza pubblica operata mediante il disegno di legge di bilancio per il 2018 interviene in un quadro di **graduale ripresa dell'economia**, sulla base di un andamento positivo del Pil che, ormai in corso dal 2015 si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento. In tale contesto la **manovra di bilancio 2018** mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il **sostegno alla crescita**, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di **consolidamento delle finanze pubbliche** volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio (vale a dire l'Obiettivo di medio termine OMT) nel 2020.

Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna pertanto ad un **ridimensionamento dell'intensità del** percorso di **miglioramento**, con la scelta, effettuata mediante il disegno di legge di bilancio 2018, di destinare **maggiori risorse al sostegno dell'economia**, con lo scopo di conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in tal modo la discesa del rapporto debito-Pil. A tal fine viene **umentato il deficit di bilancio 2018**, innalzandolo **dall'1** per cento di Pil previsto nello scenario tendenziale **all'1,6 per cento**, reperendosi in tal modo ulteriori risorse per 0,6 punti di Pil da destinare alla manovra di bilancio. Il maggior deficit di bilancio si riflette ovviamente sull'**indebitamento netto strutturale**, nei cui confronti si opera una **correzione di 0,3 punti** percentuali anziché degli 0,8 punti precedentemente previsti.

In proposito [nel Documento programmatico di bilancio 2018](#) il Governo precisa di aver considerato l'intenzione della Commissione Europea di utilizzare un margine di discrezionalità nel valutare il rispetto dei parametri di bilancio da parte dei Paesi Membri, in un contesto di crescita del Pil nominale ancora non soddisfacente. Va rammentato come il suddetto **innalzamento del saldo di indebitamento** sia stato [autorizzato dalle Camere](#) lo scorso 4 ottobre, in risposta alla richiesta del Governo di autorizzare un aumento del disavanzo, pur in un quadro economico in miglioramento ma ancora lontano dalla piena occupazione e vulnerabile a politiche di bilancio di intonazione restrittiva. Nel prendere atto di tale scelta, sulla quale il [Ministro dell'economia](#) aveva poi fornito alcuni chiarimenti alla Commissione europea, nel proprio [parere sul Documento](#) programmatico di bilancio la Commissione medesima ha rinviato ai primi mesi del 2018 una [valutazione definitiva](#) sulla manovra di bilancio.

Tale linea di *policy* viene declinata nel disegno di legge di bilancio – considerando altresì il [decreto-legge "fiscale" n.148/2017](#) in corso d'esame al Senato (A.S. 2942) - con un insieme di **interventi** ammontanti nel loro complesso a circa **26,4 miliardi nel 2018**, a fronte dei quali vengono **reperate risorse per circa 15,5 miliardi**, con una prevalenza, quindi, degli impieghi sulle risorse per **10,9 miliardi**, che cifrano la **misura**

espansiva della manovra di bilancio, vale a dire la quota degli impieghi finanziata in deficit.

Manovra che come già accaduto negli ultimi anni si caratterizza in misura prevalentemente per la **disattivazione delle clausole di salvaguardia**, che da sola assorbe circa 15,7 miliardi degli impieghi (vale a dire circa il 60 per cento della manovra). **Altre misure di riduzione di entrata** sono rinvenibili, tra le principali, nella decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti (circa 390 milioni), nelle detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e nella proroga della cedolare secca (rispettivamente 126 e 120 milioni). **Tra gli impieghi** possono poi segnalarsi gli stanziamenti del Fondo investimenti pubblici, per 170 milioni, i maggiori spazi finanziari per investimenti degli enti locali (70 milioni) ed una serie di rifinanziamenti contenuti nella II^a Sezione del disegno di legge di bilancio: il Fondo per i rinnovi contrattuali (1.650 milioni), il Fondo per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale (300 milioni) il Fondo per le esigenze indifferibili e quello per le politiche della famiglia (rispettivamente 250 e 100 milioni).

A parziale fronte degli impieghi, **le risorse sono reperite** innanzitutto dal rinvio per il 2018 dell'entrata in vigore del nuovo regime relativo all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), da cui derivano effetti netti di maggiore entrata di poco meno di 2mila milioni, dalle modifiche alla tassazione sulle partecipazioni qualificate, per circa 250 milioni, dagli effetti di maggiore entrata (800 milioni) dovuti agli aumenti contrattuali del pubblico impiego. Concorrono poi al reperimento delle risorse le misure di **riduzione della spesa**, che quanto alla parte corrente sono disposte sia nell'articolato del disegno di legge, per circa 180 milioni e, più consistentemente, nella II^a sezione dello stesso, con definanziamenti pari a poco meno di 1.800 milioni; quanto alla parte capitale i definanziamenti ammontano a circa 680 milioni e le riprogrammazioni a 1.850 milioni. Nel loro complesso quindi dal lato della spesa provengono circa 4.500 milioni delle risorse apprestate in manovra.

Nel corso dell'**esame presso il Senato** il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, pur **aumentando la misura complessiva** della manovra – rispettivamente per **0,5 miliardi** sia di maggiori interventi che di ulteriori risorse - ne hanno nel contempo **confermato i saldi**, con un livello di indebitamento che è stato sostanzialmente mantenuto nella cifra originaria del disegno di legge dei circa 10,9 miliardi nel 2018 (e poi 11,6 e 2,6 rispettivamente nel 2019 e nel 2020). Ciò in quanto i numerosi interventi espansivi introdotti presso il Senato – tra i principali le misure previdenziali per le attività usuranti (circa 300 milioni nel biennio 2018-2019), il c.d. bonus bebè e il fondo per l'assistenza familiare (225 milioni), il personale per i centri per l'impiego (120 milioni) e la riduzione del c.d. superticket (60 milioni) – hanno trovato corrispondente copertura in misure di reperimento delle risorse, sia in termini di maggiori entrate – quali l'imposta sulle transazioni digitali (228 milioni nel biennio 2019-2020) – ovvero in termini di riduzione di spese.

Lavoro e occupazione

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**, misure per promuovere la **formazione professionale** e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione di taluni **ammortizzatori sociali**.

Per quanto riguarda gli incentivi alle nuove assunzioni, si prevede in primo luogo una **riduzione dei contributi previdenziali**, in favore dei **datori di lavoro privati**, con riferimento alle **assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, di soggetti aventi determinati **requisiti anagrafici** (30-35 anni) e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Si prevede, inoltre, la possibilità, per **specifiche regioni**, di introdurre **misure complementari** volte all'**assunzione di giovani entro i 35 anni** di età (o con **età superiore ai 35 anni** a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi**), in particolare estendendo nel **2018** l'esonero contributivo introdotto per la generalità dei neo assunti, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica.

Si prevede l'innalzamento della **quota deducibile da IRAP** del costo dei **lavoratori stagionali**, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile (in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento).

Si prevede l'innalzamento delle **soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro**, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari.

In relazione al lavoro autonomo, il disegno di legge detta norme volte a **promuovere forme di imprenditoria in agricoltura**.

Con riferimento alla formazione professionale, si introduce, per il 2018, un **credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** nel settore delle tecnologie previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario, mentre la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta considerato.

Si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (**IeFP**) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di **apprendistato per la qualifica e il diploma**

professionale e relativi all'**alternanza tra scuola e lavoro** (125 milioni), per le attività di formazione relative all'**apprendistato professionalizzante** (15 milioni di euro).

In materia di **ammortizzatori sociali** si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle **imprese di rilevanza economica strategica** a livello regionale, con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata **del trattamento straordinario di integrazione salariale**, previo accordo stipulato in sede governativa; si consente alle regioni di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017, relative a **crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del MISE o delle regioni**; si dispone il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori del **gruppo ILVA**.

Si introduce una nuova disciplina per la **tracciabilità delle retribuzioni ai lavoratori**, prevedendo che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro debbano effettuare il pagamento attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, esclusivamente con specifici mezzi (bonifico, pagamento elettronico, emissione assegni).

Si introducono incentivi alle assunzioni, da parte delle **cooperative sociali**, di **donne vittime di violenza di genere**, inserite in appositi percorsi di protezione.

Infine, è previsto lo stanziamento di risorse per l'**assegno di ricollocazione** e per il sostegno al reddito dei **lavoratori della pesca**, anche in relazione al fermo obbligatorio dell'attività di pesca.

Misure per la crescita e politiche fiscali

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, si segnala, in primo luogo, il rifinanziamento per complessivi **330 milioni** di euro nel periodo 2018-2023 della **cd. Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti Industria 4.0: *big data, cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequency identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Si mantiene il meccanismo preferenziale per gli **investimenti Industria 4.0**, cui viene **riservata una quota pari al trenta per cento** (anziché al venti per cento) delle risorse stanziare. Nel corso dell'esame alla Camera nell'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti, previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, sono stati inclusi alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Inoltre è stato introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di *peer to peer lending* (settore del *FinTech*). In particolare, si dispone l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26 per cento, sui proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme. I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette (modifiche all'articolo 44 del TUIR), se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo (di cui all'articolo 106 del TUB) ovvero da istituti di pagamento (anch'essi autorizzati ex articolo 114 del predetto TUB). Il comma 24-quater semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

Nel corso dell'esame al Senato si è intervenuti sulla misura di **sostegno al settore aerospaziale**, ed in particolare, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse stanziare per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, introducendo l'obbligo generale del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

È istituito un **Fondo** per lo **sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività**, volto a finanziare **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia. Nel corso dell'esame alla Camera la dotazione di tale Fondo, pari a **5 milioni di euro** per l'anno **2018** e a **250 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno **2019**, è stata ridotta a partire dal 2019, divenendo pari a **125 milioni di euro** per l'anno **2019** e a **175 milioni di euro** a decorrere dall'anno **2020**.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato assegnato un contributo annuo di **600.000 euro** a decorrere **dal 2018 all'Ente Nazionale per il Microcredito**, al fine di promuovere la creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza.

Diverse misure sono finalizzate al sostegno all'**internazionalizzazione del sistema produttivo**. Per promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio, si consente a **Invitalia** di operare quale **istituzione finanziaria**, anche con la costituzione di una società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione, con la quale si **rifinanzia di 2 milioni** di euro per ciascun anno del biennio **2018-2019** e di **3 milioni** per il **2020** la quota delle risorse

stanziare per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell'ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti.

Nel corso dell'esame alla Camera sono state altresì inserite disposizioni concernenti **l'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A.** a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. In particolare, si dispone che **gli impegni assunti da SACE relativi alle operazioni riguardanti settori strategici** per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute sul sistema produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate **anche nell'ambito** delle operazioni di «*export banca*», **sono garantiti dallo Stato.**

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte misure specifiche finalizzate all'efficientamento del **Fondo** rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di **crediti all'esportazione** e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero. Il Fondo è gestito da SIMEST.

Un milione di euro per il 2018 è inoltre destinato al finanziamento delle Camere di **Commercio italiane all'estero.**

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore **dell'istituto IsiamED** per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.

Nel corso dell'esame al Senato si è intervenuti sulla disciplina del **prestito sociale**, affidando tra l'altro al CICR la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle cooperative e le relative forme di garanzia.

Nel corso dell'esame alla Camera si è intervenuti inoltre sulla **disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato**, contenuta nel D.M. n. 115/2017, differendo all'anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell'applicazione di tale disciplina.

Sotto il profilo degli **interventi fiscali a favore della crescita**, si segnala in primo luogo la **sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA** per l'anno **2018 e delle accise** per l'anno **2019**, già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017.

Sono prorogate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**ecobonus**), **ristrutturazione edilizia** e l'acquisto di **mobili** ed elettrodomestici, fruibili, incluso il **sisma bonus**, anche dagli **IACP**. Si introduce una **detrazione** del 36 per cento per interventi di **sistemazione a verde**. Al Senato è stata introdotta una nuova **spesa agevolabile al 65 per cento**: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a specifiche condizioni e con valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Alla Camera è stato previsto che nel 2018 la detrazione al **50 per cento** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** non spetta per quelle con efficienza inferiore alla **classe A**. La detrazione spetta nella misura del **65 per cento**, invece, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente sistemi di termoregolazione evoluti; impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d'aria calda a condensazione.

Inoltre è prevista una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli **interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali** finalizzati congiuntamente alla riduzione del **rischio sismico** e alla **riqualificazione energetica**, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio.

È prorogata la **cedolare secca** al 10% per i contratti a canone concordato.

Alla Camera il **credito d'imposta** per la riqualificazione delle strutture alberghiere **è stato esteso anche alle strutture che prestano cure termali**, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Si reintroduce la **detraibilità** al 19 per cento per abbonamenti ai **servizi di trasporto pubblico locale** e si dispone la **deducibilità dei buoni TPL** acquistati per il trasporto del dipendente e dei familiari.

Sono prorogate per l'anno **2018** le misure di **superammortamento** e di **iperammortamento**, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

Alla Camera è stato aggiunto il **comma 21-bis** che proroga al 2018 la modalità di **commisurazione della TARI** da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

Si introduce, per il **2018**, un **credito d'imposta** del 40 per cento fino a un massimo di 300.000 euro per le **spese di formazione** del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0.**

Alla Camera è stato introdotto il **credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative** per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L'agevolazione è

attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

E' stato **ampliato l'ambito degli investimenti agevolabili** da parte degli **enti di previdenza** e dei **fondi pensione** all'interno della disciplina degli **investimenti a lungo termine**: si prevede che gli stessi possano investire somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (*peer to peer lending*), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

Al fine di ampliare il gettito, da destinare ai servizi di supporto per gli alunni disabili, è stato **esteso l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale** dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) **anche alle operazioni su partecipate estere**, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l'ambito applicativo delle norme che consentono di "affrancare" tali valori mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva** con aliquota al 16 per cento.

Le imprese che svolgono attività **immobiliare** vengono incluse tra quelle in cui deve essere investito almeno il 70 per cento dei **PIR**, i piani individuali di risparmio.

Le **SIM**, società di intermediazione mobiliare, sono **escluse dall'addizionale IRES del 3,5 per cento**. Per gli stessi soggetti è ripristinata la **deducibilità degli interessi passivi**, ai fini IRES e IRAP, nella misura del 96 per cento.

Si istituisce un **credito d'imposta per le PMI** del 50 per cento in relazione ai **costi di consulenza** per l'ammissione alla **quotazione** su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.

Durante l'esame al **Senato**, per il 2018 il **costo dei lavoratori stagionali** è reso **integralmente deducibile**, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento.

Il comma 35-septies modifica la normativa vigente in relazione ai provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, prevedendo che gli stessi siano adottati dal presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in luogo del Commissario di governo per il Friuli (lett. a)). Inoltre, viene meglio definito il regime internazionale di punto franco aggiungendo il riferimento normativo relativo all'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (lett. b)).

I commi 39-bis e 39-ter che modificano la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel Testo unico accise. In primo luogo, il comma 39-bis estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità e requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti, introducendo le farmacie e le parafarmacie. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività. Sono estese alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, si applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Il comma 215-bis, introdotto alla Camera, prevede la possibilità di includere i beni demaniali pertinenti negli accordi di valorizzazione culturale. La finalità dichiarata è quella di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di federalismo demaniale.

Si inserisce una nuova categoria di **strumenti di debito chirografario di secondo livello**, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni *senior*, assicurando a queste ultime una **ulteriore protezione** in caso di crisi.

Si attribuisce, **per tre anni**, un **credito di imposta pari al 65 per cento alle fondazioni bancarie** per le erogazioni in specifici **ambiti sociali e sanitari**.

Il **comma 135-bis**, introdotto alla Camera, modifica il regime tributario delle società cooperative: in primo luogo si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la **ritenuta del 12,50 per cento** sulle somme attribuite ad **aumento del capitale sociale** nei confronti di **soci persone fisiche** all'atto della loro attribuzione a capitale sociale; si chiarisce che tra i soci persone fisiche **non sono compresi** gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata; la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare; la ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata – **retroattivamente** - alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 144-bis, integrando l'articolo 12, comma 2, del TUIR, **eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni**. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite

di reddito entra in vigore **dal 1° gennaio 2019**.

In materia di **cultura, spettacolo e sport**, si conferma l'**esenzione fiscale** per le attività istituzionali dell'**Accademia dei Lincei**; si estende l'aliquota **IVA al 10** per cento ai **contratti di scrittura** conclusi mediante **intermediari** per spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante; si riconosce un **credito d'imposta** del 12 per cento per gli interventi di ristrutturazione degli **impianti sportivi** delle società di calcio, nonché un credito d'imposta (**sport bonus**) per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; si eleva a 10.000 euro l'**esenzione fiscale** per indennità, rimborsi, premi e compensi erogati a **direttori artistici e collaboratori tecnici** per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un **credito d'imposta** per la vendita di **libri al dettaglio**.

In materia di **fiscaltà del settore agricolo**, il provvedimento innalza le **percentuali di compensazione IVA** applicabili agli animali vivi della specie **bovina e suina**, rispettivamente, in misura non superiore al **7,7%** e all'**8%** per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte agevolazioni per il settore **enoturistico** e per l'**apicoltura** svolta in **aree montane**.

In **materia ambientale**, si introducono **agevolazioni fiscali e finanziarie** per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012**, per quelle colpite **dal sisma del 2016 in Centro Italia**; si rendono **detraibili al 19 per cento** dal 2018 i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi sulle abitazioni**, esentando dette polizze **dalla imposta sulle assicurazioni**.

Per il **Mezzogiorno**, è incrementato di **200 milioni per il 2018** e di **100 milioni per il 2019** il **credito di imposta** alle imprese per l'**acquisto di nuovi beni strumentali** ed è istituito il **Fondo imprese Sud** a sostegno della crescita dimensionale delle **piccole e medie imprese**, con una dotazione di **150 milioni di euro**, le cui quote possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati.

Tra le misure di **contrasto all'evasione fiscale e in materia di entrata** si segnalano:

- la sospensione degli **aumenti di tributi regionali e comunali**, ad eccezione della maggiorazione **TASI** già disposta per il 2017.
- l'introduzione, dal 2019, della **fatturazione elettronica obbligatoria tra privati** e l'**eliminazione dello spesometro**; nel corso dell'esame alla **Camera** l'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è stato **esteso ai soggetti identificati ai fini IVA** (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione). Nei confronti dei **consumatori finali** le **fatture elettroniche** sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura. Si consente la trasmissione telematica entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 5) del mese successivo all'emissione;
- alla Camera è stato introdotto un **unico invio dei dati delle fatture** emesse dai gestori dei **distributori di carburanti** e dai soggetti **subappaltatori di contratti pubblici** verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. In tale ambito, è previsto un **Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti**. Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. La deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante sono limitate ai soli **pagamenti tracciabili**. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un **credito d'imposta** pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. La decorrenza delle nuove norme è fissata **a partire dal 1° luglio 2018**;
- nel corso dell'esame alla Camera la decorrenza della disciplina degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** è stata prorogata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2018**. Inoltre sono state modificate alcune **scadenze fiscali**: il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al secondo trimestre deve essere effettuato entro il 30 settembre; il termine per la presentazione della **dichiarazione** in materia di imposte e di IRAP è prorogato al 31 ottobre; il termine entro il quale i sostituti di imposta trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche (**modello 770**) è prorogato al 31 ottobre; il termine per la presentazione della **dichiarazione ad un CAF-dipendenti** è prorogato al 23 luglio;
- in tema di **violazione degli obblighi di dichiarazione IVA**, si introduce una **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro** per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale;
- le disposizioni di **contrasto alle frodi** nel settore degli **oli minerali** stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, nell'ambito delle quali alla Camera sono state **escluse le immissioni** in consumo effettuate per conto di un soggetto **con specifici requisiti di affidabilità** o che presti **idonea garanzia**, nonché la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione allo **stoccaggio di prodotti energetici**;
- l'autorizzazione per l'**Agenzia dell'entrate** a espletare **procedure concorsuali** per l'assunzione di nuovi

funzionari;

- i commi 556-bis – 556-ter, inseriti alla Camera, modificano la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016);
- si modifica la disciplina del **gruppo IVA** introdotta dalla legge di bilancio 2017, al fine di **includere la stabile organizzazione** nella normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la **determinazione della base imponibile**, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito;
- **i commi 577-bis – 577-quater** intervengono in materia di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attenuandone la disciplina;
- la **riduzione a cinquemila euro** della soglia oltre la quale le **amministrazioni pubbliche** e le società partecipate, prima di effettuare i pagamenti, devono **verificare** che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione;
- la **sospensione** da parte dell'**Agenzia delle entrate** delle **deleghe di pagamento** (F24) delle imposte effettuate mediante **compensazioni** che presentano profili di rischio;
- l'incremento dal **40 al 52,5 per cento** per gli anni 2018 e 2019 e **al 65 per cento** per gli anni successivi della misura degli acconti dell'**imposta sulle assicurazioni**;
- l'**esclusione dei dividendi** provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), al fine di **ridurre** la deduzione degli **interessi passivi dall'IRES**;
- l'**esenzione dall'imposta di bollo** per le copie degli **asegni in forma elettronica** e della relativa documentazione;
- la **proroga** dei termini per la **rivalutazione di quote e terreni**;
- l'introduzione di una **ritenuta del 26 per cento** per i redditi di capitale e i redditi diversi al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, per le **partecipazioni societarie qualificate**, come già previsto per le partecipazioni non qualificate;
- la modifica dei requisiti per assegnare le maggiori entrate da contrasto all'evasione al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**, volta a renderne più flessibile l'utilizzo;
- il rinvio **al 1° gennaio 2018**, dell'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa (**IRI**) per gli imprenditori individuali prevista dalla legge di bilancio 2017;
- in materia di **giochi**, la modifica dei criteri per le **concessioni**, temperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.

In materia di **giochi** alla Camera è stato prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati **nulla osta per gli apparecchi** con vincita in denaro, meglio noti come new slot (comma 402-bis). Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve essere individuata una **specifico procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (news slot)** dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti (comma 621-bis). Per le finalità di antiriciclaggio è prevista l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un **registro dei distributori ed esercenti di gioco** nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell'attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi 621-bis – 621-novies modificano la tassazione relativa alle **scommesse sulle corse dei cavalli**. A decorrere dal 1° gennaio 2018 si applica la **tassazione sul margine** (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli: una parte del gettito (67 per cento) è destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. Entro 90 giorni le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore.

Nel corso dell'esame **al Senato** è stata introdotta una **forma di tassazione per le imprese del settore del digitale** (cd. *web tax*), riscrivendo i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" tassabile nel territorio dello Stato, per alleviare il nesso tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. E' poi istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.

Tale disciplina è stata modificata alla Camera: è stata eliminata la complessiva disciplina che conferisce all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Nella definizione di **stabile organizzazione** rientrano i soli luoghi di estrazione di risorse naturali.

È modificata inoltre l'**imposta sulle transazioni digitali**, applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti: entrano nel perimetro dell'imposta le imprese agricole; viene modificata la modalità di calcolo della base imponibile e viene abbassata l'aliquota dell'imposta: essa si applica con aliquota del **3 per cento** sul valore della singola

transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'IVA. Le modifiche chiariscono che l'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.

Alla **Camera** è stata estesa la dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, **anche agli anni 2020 e 2021** del **Fondo di ristoro finanziario** in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione. Inoltre si prevede che **il danno ingiusto** subito dai risparmiatori può **essere riconosciuto**, ai fini del ristoro, oltre che con sentenza passata in giudicato, anche con pronuncia degli **arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, disciplinata dall'articolo 210 del Codice dei contratti pubblici.

Politiche agricole

Per il settore agricolo è previsto un **esonero** contributivo totale per i primi tre anni e uno **sgravio contributivo**, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Vengono, poi, istituiti i **distretti del cibo** ai quali sono chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la sicurezza alimentare, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale. Durante l'esame presso la Commissione bilancio sono stati inclusi nella previsione i biodistretti.

È, inoltre, innalzata la percentuale di compensazione **IVA per le carni vive bovine e suine** prevedendo che sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Sono predisposte risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per la **realizzazione del piano straordinario degli invasi**.

Il Senato ha introdotto l'istituto del **contratto di affiancamento** tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati. Il contratto permette l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti.

Nel settore della pesca, sono state introdotte disposizioni che prevedono la corresponsione di un'indennità giornaliera di 30 euro per l'anno 2018 per le imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo obbligatorio**; l'integrazione per l'anno 2019 di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del **programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019**; l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di 5 milioni di euro annui, di un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di **fermo non obbligatorio**; l'attribuzione, infine, con un'aggiunta approvata alla Camera, di 1 milione di euro per il 2019 ad integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, destinate a completare le procedure di risarcimento dei danni subite dalle imprese del settore a seguito di calamità naturali riconosciute.

Con riguardo ai danni prodotti dal batterio della *Xylella fastidiosa* il testo prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018, aggiunto durante l'esame in Commissione bilancio, 2 milioni per il 2019 e per il 2020 per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati; il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di 1 milione di euro per il 2018 e per il 2019 a favore delle imprese colpite; il rifinanziamento di 1 milione di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

Ulteriori interventi hanno riguardato la definizione del regime fiscale dell'attività di **enoturismo**, in parte modificata durante l'esame presso la Commissione bilancio prevedendo che occorra fare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, nonché l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del **Fondo per l'emergenza avicola**, con una dotazione di **15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019**;

Con riguardo al personale, particolarmente rilevante risulta la dotazione finanziaria disposta a favore della **stabilizzazione dei lavoratori precari** presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (**CREA**); sono, a tal fine, destinati, 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Durante l'esame in Commissione bilancio sono state approvate ulteriori misure:

- sono state estese al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero caseari. A tal fine sono stati stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a sostenere la **zootecnia estensiva** praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate;

- è stato istituito un **Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese agrumicole** con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

- è stato incrementato la dotazione del **Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera** di **4 milioni** di euro per il 2018, di **5 milioni di euro per il 2019** e di **6 milioni di euro** per il 2020;

- è stato istituito un **Fondo antibraconaggio ittico** per aumentare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020;

- è stata rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- è stata prorogata dal gennaio 2018 a gennaio 2019 la decorrenza relativa alla tenuta, in modalità telematica, del **Libro unico del lavoro**, tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- è stata modificata la disposizione relativa alla **presentazione dell'informazione antimafia** da parte degli imprenditori agricoli, confermando per le imprese agricole che abbiano fatto domanda per importi inferiori a 25.000 euro una proroga al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di presentare la suddetta informazione ed escludendo dall'obbligo le domande di contributi. Con l'entrata in vigore della disposizione in esame, l'obbligo di presentazione della documentazione antimafia si applicherà da subito solo ai titolari di fondi che accedono a fondi europei per importi superiori a 25.000 euro;

- è stata modificata la tassazione relativa alle **scommesse sulle corse dei cavalli**, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per la **tassazione sul margine** (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) relativamente alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, una parte del gettito (67 per cento) è destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del **43 per cento** e per il gioco a distanza del **47 per cento**. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli regola con proprio decreto le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa. Le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia. Entro 90 giorni le **scommesse a totalizzatore** sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, dovrà adottare le misure per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. Si prevede, infine, la riforma del settore ad opera del Ministero delle politiche agricole attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse.

Politiche di coesione e Mezzogiorno

Nel disegno di legge di bilancio per il 2018, le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno sono sostanzialmente **rivolte** al sostegno e allo **sviluppo** delle **imprese operanti al Sud**, sia attraverso la proroga ed il rifinanziamento di misure già operanti nell'ordinamento, sia mediante la definizione di nuovi strumenti di intervento.

In particolare, con riferimento a misure agevolative già vigenti, si segnala: a) l'incremento di **200 milioni per il 2018** e di **100 milioni per il 2019** delle **risorse** destinate al finanziamento del **credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). In tal modo, fermo restando le risorse già autorizzate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), l'autorizzazione di spesa risulta elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019; b) l'integrazione della disciplina **agevolativa** per le **assunzioni** a tempo indeterminato nelle suddette regioni del **Mezzogiorno**, consentendo che per l'anno **2018** nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (attuativi dei Fondi strutturali) e dei Programmi complementari si possano introdurre **misure complementari** a quelle già previste dalla normativa vigente in tema di **decontribuzione**, per favorire l'**assunzione** con contratto a tempo indeterminato **di giovani entro i 35 anni di età**, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tra le misure innovative si istituisce un fondo denominato "**Fondo imprese Sud**", finalizzato al sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di **150 milioni** di euro. Il Fondo, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, ha una **durata di 12 anni**, e la relativa gestione è affidata a **Invitalia S.p.A.**, che può a tal fine avvalersi anche della **Banca**

del Mezzogiorno.

Rientra tra le misure di **sostegno alle politiche nazionali e comunitarie** volte al superamento degli squilibri socioeconomici territoriali, il **rifinanziamento** della "Strategia Nazionale per le **Aree Interne**" (SNAI), che rappresenta una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di **programmazione 2014-2020**. I commi 498-499 dispongono un **incremento** dei finanziamenti nazionali destinati alla Strategia di complessivi di **91,2 milioni** (di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021), a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che porta l'autorizzazione complessiva di spesa a favore della Strategia per le aree interne a circa **281 milioni di euro**.

Sulla base della nuova disciplina contabile una parte degli **interventi** in favore delle politiche di coesione sono riconducibili a variazioni effettuate con la **Sezione II** direttamente sulla pertinente **Missione di spesa n. 28** ("Sviluppo e riequilibrio territoriale"), le cui risorse sono pressoché interamente iscritte sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (cap. 8000 del Ministero dell'economia).

In particolare, con la Sezione II si dispone: 1) un **rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, di **5 miliardi** per il **2021** e annualità seguenti; 2) una **riprogrammazione** delle risorse del Fondo medesimo attraverso una anticipazione di **1 miliardo al 2018**, di 1,5 miliardi al 2019 e di 1,2 miliardi al 2020, con conseguente riduzione delle risorse previste per il 2021 e annualità seguenti.

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** il disegno di legge introduce od amplia alcune **misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari e ai giovani**, nonché **destina contributi ad enti di ricerca o di assistenza**.

In primo luogo **viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione** – Rel, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal [D.Lgs. 147/2017](#).

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, **sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare**, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al Rel.

Dal 1° luglio 2018, **la platea dei beneficiari del Rel viene estesa ulteriormente**: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

Inoltre, **il massimale annuo riferito alla componente economica del Rel è incrementato del dieci per cento** (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. **Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018 e di 700 milioni nel 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono stati ulteriormente incrementati gli importi per il 2020 e per lo stanziamento a regime dal 2021, portati rispettivamente a 783 milioni (precedentemente 665 milioni) e 755 milioni annui a decorrere dal 2021 (precedentemente 637 milioni)**. In ragione di quest'ultimo incremento, al Senato è stata prevista una conseguente riduzione, dal 2020, delle risorse del Fondo da utilizzare per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 117 milioni di euro nel 2020 (erano 235); 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (erano 263).

E' stato previsto un aumento, dal 2020, della percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del Rel; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

Infine, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, è stato previsto che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali.

È stato poi introdotto un **contributo complessivo di 100 milioni** di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle **fondazioni bancarie**, sotto forma di **credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni** effettuate dalle stesse in **specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali**, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del *welfare* di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.

Sono state dettate alcune disposizioni concernenti la **donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici** a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Nel corso dell'esame presso la commissione bilancio è stato posto un **limite temporale** all'erogazione del "bonus bebè", che viene circoscritto **al solo anno 2018** (invece che a decorrere da tale anno) per l'importo annuo che comunque rimane pari a **960 euro annui** e soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari entro il 25.000 euro annui. Pertanto, rispetto al testo iniziale del disegno

di legge, **la misura non risulta più stabilizzata**, sebbene, corrispondentemente, dal 2019 fosse previsto un dimezzamento della stessa a complessivi 480 euro annui.

Viene introdotta in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per **5 milioni** di euro da destinare ad interventi per il **sostegno dei giovani** che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21° anno di età.

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del **caregiver familiare** con una dotazione iniziale di **20 milioni** di euro per ciascun anno del **triennio 2018-2020**, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare.

Quanto **alle misure che dispongono finanziamenti ad enti di ricerca ed assistenza** va ricordato che al fine di garantire le attività istituzionali del **Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza**, istituito presso l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, possono essere autorizzati appositi finanziamenti – non predeterminati nell'importo - **all'Istituto degli Innocenti di Firenze**. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.

A favore **dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS)** viene stanziato **un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**.

Viene incrementato di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla **Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità**, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 624, art. 1, del ddl di bilancio in esame.

Vengono stanziati, rispettivamente, un contributo straordinario di **2,5 milioni per il 2019** alla **Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi** finalizzato, ai sensi della legge n. 278/2005, alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volto all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime, e un contributo straordinario di **300.000 euro per il 2018** all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie al fine di realizzare idonee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a **ciechi e ipovedenti**, con conseguente rilascio di "bollino di qualità".

Previdenza

In materia previdenziale le misure di maggiore rilievo riguardano **l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita**.

In primo luogo si modifica il **meccanismo di adeguamento**, prevedendo:

- che si dovrà fare riferimento alla **media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento** rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
- che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a **3 mesi** (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
- che eventuali **variazioni negative** devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo si dispone **l'esclusione dall'adeguamento** all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per **specifiche categorie di lavoratori** (individuate dall'allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cd. **attività usuranti**.

Altri interventi significativi riguardano **l'APE volontaria** e **l'APE sociale**, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento, nonché i benefici previdenziali per i **cd. lavoratori precoci**.

Le norme contenute nel disegno di legge, in particolare, **prorogano di un anno** (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'**APE volontaria**; intervengono sul **requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale**, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato** (a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi); intervengono sui **requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale**, prevedendo **una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio**, nel limite **massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna)**.

Per quanto attiene al beneficio previdenziale per i **cd. lavoratori precoci**, si includono **nuove professioni** tra i lavori gravosi, si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) e si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio.

Nuovi **benefici previdenziali** sono previsti per i **lavoratori impiegati** in cicli produttivi del settore industriale **su turni di 12 ore** e per i lavoratori che operano in **stabilimenti di fibre ceramiche**, mentre specifiche disposizioni regolano il **pensionamento anticipato** di dipendenti di **aziende editoriali e**

stampatrici di periodici.

Si introduce una **disciplina a regime** della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (cd. RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Specifiche misure sono volte alla salvaguardia del **patrimonio delle casse previdenziali privatizzate** e al **finanziamento dei patronati**.

Infine, talune disposizioni riguardano la **previdenza complementare** e, in particolare, la **soppressione di FONDINPS**.

Pubbliche amministrazioni

Il disegno di legge disciplina i **censimenti permanenti** da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individuati i censimenti da effettuare dai prossimi anni. I nuovi censimenti saranno basati sull'utilizzo di fonti amministrative, oltre che sulle rilevazioni dirette periodiche, e saranno realizzati con le modalità definite dall'ISTAT con l'adozione dei Piani generali di censimento e di altri provvedimenti. Inoltre, l'ISTAT dovrà definire le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. E' stabilito, infine, che la popolazione legale verrà determinata con DPR sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione secondo la cadenza temporale indicata nel Piano generale

Il provvedimento dispone l'attribuzione ai due **Consiglieri di Stato di lingua tedesca** di una indennità in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.

Tra le disposizioni di proroga recate dal provvedimento, il testo interviene sulla **modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia**, prorogando al 31 dicembre 2018 la data ultima della sospensione delle modalità disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti), in modo che siano conclusi i processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

E' altresì prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (c.d. **autocertificazioni**) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Sono prorogati di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) i termini entro i quali diventa obbligatoria la **gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni** (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) ed i termini di operatività della Consulta nazionale per il servizio civile in attesa della piena attuazione della riforma.

Nel corso dell'esame della Camera è stato istituito il **Fondo per l'innovazione sociale**, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'effettuazione di **studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni** sulla base dei risultati conseguibili e con lo scopo di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei. È demandata ad uno o più DPCM (da adottare entro il 30 marzo 2018) la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alcune disposizioni incidono sul **trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) adeguandolo a quello del personale dell'Antitrust**. In particolare, si prevede che l'autonomia organizzativa dell'ANAC si estende all'ordinamento non solo giuridico, ma anche economico del personale. Si stabilisce, quindi, che il limite ai trattamenti economici del personale, attualmente fissato dal Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (di cui al DPCM 1° febbraio 2016), ha validità solo in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo di un anno. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Autorità, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sono state introdotte altre disposizioni sulle **Agenzie fiscali** che consentono di istituire, mediante i propri regolamenti di organizzazione, **nuove posizioni organizzative** per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali, conferendole a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna.

Al contempo, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a **disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami**. Si prevede a tale riguardo l'esonero dalla prova preselettiva dei candidati che dipendenti delle due agenzie con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, nonché una riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso in favore del personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso una delle due agenzie, con almeno

dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Inoltre, è prorogato dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 sia il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, sia il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.

Pubblico impiego

Il disegno di legge determina gli **oneri complessivi** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego** per il **triennio 2016-2018**.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle **amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018**.

Tali somme corrispondono ad **incrementi retributivi** rispettivamente pari a: **0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018** (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di **aumenti medi mensili di 85 euro lordi**, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

Numerose disposizioni sono volte a consentire **assunzioni di personale in deroga alla normativa vigente** da parte di determinate amministrazioni ed enti pubblici.

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2018 delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di **lavoratori socialmente utili (LSU)**.

Si stabilisce la sospensione del **contratto a termine per le ricercatrici** durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Infine, si prevedono la **proroga al 31 dicembre 2018** di termini per procedere a specifiche assunzioni, di contratti di lavoro a tempo determinato e di **graduatorie concorsuali**, e si introducono misure per la **stabilizzazione di personale precario** di vari enti.

Revisione della spesa

Per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review* delle amministrazioni centrali dello Stato, il comma 379, dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime contenute nel disegno di legge, pari ad **1 miliardo a decorrere dal 2018**, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La gran parte di queste riduzioni sono state realizzate attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, realizzandosi in tal modo per la prima volta una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009), che consiste nel rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

Riconducibile anche essa alla materia della revisione della spesa è la norma che dispone il **mantenimento** fino al 2021 del **regime di tesoreria unica** attualmente previsto fino al 2017 per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Tale mantenimento determina effetti finanziari positivi derivanti dalla circostanza che, con tale prolungamento, le entrate proprie degli enti sopracitati rimangono depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Per altri profili- in quanto attinente al reperimento di **risorse** sulla base di procedure di **razionalizzazione** degli interventi in corso su **patrimoni societari** a controllo pubblico – rileva in questa sede anche l'intervento operato dai commi 646-648 sulla disciplina delle **gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po** in corso presso il **gruppo Fintecna**. Per le prime due i commi 646 e 647 introducono ora una **distribuzione intermedia**, in attesa del fine liquidazione, il cui importo viene attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** nell'anno 2018. Per la terza gestione, se ne dispone per il medesimo anno il versamento allo Stato dell'attivo della liquidazione, prossima alla conclusione.

Sanità

In tema di **sanità** il disegno di legge di bilancio per il 2018 detta alcune norme relative a diverse materie.

Nel **settore farmaceutico** vanno menzionate le disposizioni sul **payback** che riguardano i **termini temporali** per l'adozione delle determinazioni sul ripiano dell'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera, i termini di chiusura di procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 e le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.

Viene specificato che il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i **titolari di**

AIC che hanno commercializzato **uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto** per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché **i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto** immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e **per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all'anno precedente**, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Viene disciplinato l'avvio di una **sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private** operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione verrà avviata, nell'ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni.

Viene poi previsto, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l'avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, di **un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo**.

Altre disposizioni riguardano materie non omogenee.

Si prevede l'**erogazione, anche per l'anno 2018**, della **prestazione una tantum** a favore dei **malati di mesotelioma**, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle **disponibilità residue** di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi.

Viene istituito il **Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica** per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua, come limite di spesa, pari a **1 milione** di euro per ciascuno degli anni **2018 e 2019**, e di **5 milioni** per il **2020**. Al Fondo è consentito l'accesso alle **associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica**, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, è emanato un regolamento del MLPS, di concerto con il MEF, che definisce l'utilizzo dei limiti di spesa del Fondo in esame.

Viene disposta la proroga per il 2018 di alcune deroghe alle norme sui **rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate**, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e **concernenti l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT)**.

Viene disciplinato l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi e vengono introdotte specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario.

Vengono inserite alcune norme in tema di disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Viene istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Per l'attuazione della banca dati è autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni. Viene stabilito che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le modalità di registrazione delle DAT saranno definite da un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Entro il 28 febbraio 2018 dovranno essere adottati i **decreti di fissazione delle tariffe massime** delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale nonché le tariffe delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura.

Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026. Tali risorse sono destinate ad incrementare il **Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria**.

Viene istituito un **ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria** e delle relative attività di supporto presso gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici) e gli IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), fermi restando i vincoli di spesa del personale a legislazione vigente (**commi 261-bis-261-quaterdecies**).

Viene disposta l'**estensione di alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico** e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da regioni e province autonome.

Viene prevista l'istituzione, con decreto, **della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie** di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di **linee guida specifiche** per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

Viene attribuito al Centro nazionale sangue il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. Tale certificazione, precisa l'emendamento, è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture trasfusionali da parte delle regioni e delle province autonome.

Viene previsto che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla "gestione quota B" del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo dovrà essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della

chiusura d'esercizio.

Vengono dettate disposizioni in merito alla **dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)**, autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di **procedure concorsuali** per assunzioni a tempo indeterminato di **100 unità di personale**.

Viene prevista la possibilità per le Aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, limitatamente all'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare, in determinati casi, contratti d'opera con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Viene aumentato lo stanziamento del **Fondo** per la cura dei soggetti con disturbo dello **spettro autistico** di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Viene istituito un **Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale** (cosiddetto **superticket**), con una **dotazione annua di 60 milioni di euro (art. 1, co 449-450)**. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Vengono introdotte norme per la stabilizzazione del personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale.

Scuola, Università e Ricerca

In materia di **scuola**, in particolare:

- è stata autorizzata, per il 2018, la spesa di **€ 75 mln** per l'esercizio delle funzioni relative all'**assistenza** per l'autonomia e la comunicazione personale degli **alunni con disabilità** fisiche o sensoriali e ai servizi di **supporto organizzativo** del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio. Si tratta delle funzioni che l'art. 1, co. 947, della legge di stabilità 2016 ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni;
- dal 2018, si prevedono stanziamenti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per - tra l'altro - i percorsi di **istruzione e formazione professionale** (€ 189,1 mln), i contratti di **apprendistato** per la **qualifica** e il **diploma professionale**, il **diploma di istruzione secondaria di II grado** e il **certificato di specializzazione tecnica superiore**, i percorsi di **alternanza scuola-lavoro** (€ 75 mln, incrementati a € 125 mln per il solo 2018);
- si prevede la progressiva **armonizzazione** della **retribuzione** di posizione, per la parte fissa, dei **dirigenti scolastici** con quella delle **altre figure dirigenziali** del **comparto Istruzione e ricerca** e a tal fine si stanziavano € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019 ed € 96 mln dal 2020;
- si destinano € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020 alla **valorizzazione** della professionalità dei **docenti** delle istituzioni scolastiche statali;
- si reintroduce la **possibilità di sostituire** gli **assistenti amministrativi** e gli **assistenti tecnici**, a decorrere **dal trentesimo giorno di assenza**, a tal fine incrementando di € 19,65 mln annui, dal 2018, il limite di spesa vigente per le sostituzioni;
- si dispone che le **graduatorie** dei concorsi per **docenti** relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le **immissioni in ruolo** di coloro che hanno raggiunto il **punteggio minimo** previsto dal bando, anche in **deroga** al limite del **10%** introdotto dalla L. 107/2015, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso. Inoltre, si prevede che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono **valide per un ulteriore anno** rispetto al triennio previsto;
- si dispone che alle misure del **PON 2014-2020 "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento"** partecipano anche le **istituzioni formative accreditate dalle regioni** (e dalle province autonome) per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale;
- si prevede di bandire **entro il 2018** un **concorso** per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**), al quale possono partecipare, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto, gli **assistenti amministrativi** in possesso di un requisito minimo di servizio nell'esercizio di mansioni di DSGA;
- si **posticipa** (dall'a.s. 2019/2020) all'a.s. **2020/2021** la **soppressione** della possibilità di **collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo, fra l'altro, delle tossicodipendenze e della formazione;
- si prevede l'**assunzione presso il MIUR**, a decorrere dal 2018, di **personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili**, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la gestione del contenzioso;

- si aumentano le risorse destinate ad **incrementare l'organico (docente) dell'autonomia** di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019;
- si introducono disposizioni volte, in sede di aggiornamento delle **graduatorie di istituto**, alla **valorizzazione dei titoli abilitanti** all'insegnamento nella scuola di infanzia e nella scuola primaria acquisiti **nell'ambito di percorsi universitari**;
- si consente la prosecuzione **fino al 31 agosto 2018** dei **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici** e si prevede che entro il 28 febbraio 2018 il MIUR emani un bando per l'immissione in ruolo degli stessi a decorrere dall'a.s. 2018-2019;
- si stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia previsto dalla L. 107/2015, il **5%** dei posti dell'**organico di potenziamento** è destinato alla promozione dell'**educazione motoria** nella **scuola primaria**;
- si prevede l'avvio di una **procedura di stabilizzazione** per i lavoratori ex LSU di **Palermo** che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di **collaboratore scolastico**. Nelle more, i rapporti convenzionali sono prorogati al 30 agosto 2018;
- si dispone che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti **progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera**, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al **trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni** (a fronte degli attuali 2);
- si inseriscono fra gli **oneri detraibili** le spese sostenute, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, in favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (**DSA**), per l'acquisto di **strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici** necessari all'apprendimento;
- si dispone che l'**INAIL** destina complessivi **€ 50 mln** per la costruzione di scuole innovative nelle **aree interne** del Paese;
- si consente la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle scuole, dei **servizi di pulizia** e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di **mantenimento del decoro** e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata risolta o non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi. Il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque **non oltre il 30 giugno 2019**. A tal fine, si **incrementano i vigenti limiti di spesa** per l'acquisto dei servizi di € 192 mln per il 2018 ed € 96 mln per il 2019. Al contempo, Consip deve provvedere all'espletamento delle (nuove) procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante **convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020**;
- si destinano **risorse** alle **province** e alle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle **funzioni fondamentali**, fra le quali vi sono la programmazione provinciale della **rete scolastica**, nel rispetto della programmazione regionale, e la **gestione dell'edilizia scolastica**;
- per il **biennio 2018-2019**, si incrementa (da € 300 mln) a **€ 400 mln** il limite entro il quale sono assegnati **spazi finanziari agli enti locali**, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, per interventi di **edilizia scolastica**.

In materia di **università** (e, più in generale, di **formazione terziaria**), in particolare:

- si ripristina in via strutturale la **detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari** per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, al contempo confermando che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della agevolazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate si **incrementano** di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 35 mln a decorrere dal 2020 le **risorse** da destinare agli Istituti tecnici superiori (**ITS**) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso delle competenze richieste dal processo **Industria 4.0**. Si prevede, altresì, l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli stessi ITS e la (ri)definizione dei requisiti che essi devono possedere ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore;
- si autorizza una spesa di € 200.000 annui, a decorrere dal 2018, per il **finanziamento di dottorati di lingua italiano presso atenei esteri**, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca;
- si disciplina l'esercizio delle **professioni di educatore professionale socio-pedagogico**, di **pedagogista**, nonché, per alcuni aspetti, di **educatore professionale socio-sanitario**, alle quali si accede all'esito di un percorso di studi universitario;
- si prevede che, con effetto economico a decorrere **dal 2020**, il **regime di progressione stipendiale** per classi dei professori e dei ricercatori universitari è trasformato da triennale in **biennale** e si dispone l'attribuzione di un **importo ad personam una tantum** in relazione alla classe stipendiale che gli stessi

- avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio. Conseguentemente, si dispongono **incrementi** del Fondo per il finanziamento ordinario (**FFO**);
- si prevede un **incremento** del **FFO** di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln dal 2019 per l'**assunzione di ricercatori** a tempo determinato di **tipo B** (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) e il loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato;
 - a decorrere dal quinquennio 2023-2027, si modificano i vincoli di utilizzo da parte delle università delle risorse concesse a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, in particolare elevando la quota da utilizzare complessivamente per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, e la quota da impiegare per il reclutamento di ricercatori di "tipo b". Inoltre, si consente a professori e ricercatori a tempo definito di svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato;
 - si stabilisce che le disposizioni in materia di **flessibilità** del **fondo accessorio** destinato al **trattamento economico** del personale, già previste in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettino determinati requisiti, si applicano anche, sempre **in via sperimentale**, alle **università statali "virtuose"**, individuate con DPCM. Il medesimo DPCM stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell'incremento;
 - dal 2018, si estende alle **ricercatrici a tempo determinato** l'istituto della **sospensione** della durata massima dei **contratti** a termine durante il periodo di **astensione obbligatoria per maternità**, prorogando il termine di scadenza per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria;
 - dal 2018, si prevede un **incremento** di € 20 mln annui del **Fondo** integrativo statale per la concessione di **borse di studio universitarie** e un incremento del **FFO** di € 20 mln annui al fine di adeguare l'importo delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**. In realtà, a decorrere dal 2019, alla copertura di parte dell'onere per quest'ultimo adeguamento si provvede mediante **riduzione** dello stesso **FFO**;
 - si **esclude** dal **computo** per il raggiungimento del **limite massimo** della **contribuzione studentesca universitaria** – oltre ai contributi per le scuole di specializzazione versati dagli studenti fuori corso – anche i contributi versati dagli **"studenti internazionali"**;
 - per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si prevede l'incremento di € 1 mln del contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l'**attività sportiva degli studenti universitari** e a sostenere la promozione dello sport universitario;
 - si consente il **trasferimento** a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e **residenze per studenti universitari** oggetto di cofinanziamento statale, anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, **a fondi comuni di investimento immobiliare**;
 - si dispone che i Nuclei di valutazione delle Istituzioni **AFAM** statali e delle Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale devono inoltrare le **relazioni** annuali sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, oltre che al MIUR anche all'ANVUR e che i componenti degli stessi Nuclei devono essere scelti secondo criteri e **linee guida** elaborati dall'ANVUR;
 - si **incrementa** di € 5 mln per il 2018, € 10 mln per il 2019, € 35 mln dal 2020 il fondo istituito dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) per la **statizzazione** di **Istituti superiori di studi musicali non statali** e **Accademie di belle arti non statali**; inoltre, si stanziavano altre risorse per superare il precariato e si dispone in materia di **graduatorie** e di **turn-over** delle Istituzioni **AFAM**;
 - si prevede l'**accorpamento** del **Conservatorio** Claudio Monteverdi di Bolzano alla **libera Università** di Bolzano;
 - si consente alle università che hanno un valore dell'indicatore delle **spese di personale inferiore all'80%**, di attivare, **entro il 31 dicembre 2018**, procedure di **chiamata** di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento), riservate a **personale già in servizio** presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata **"tensione finanziaria"** – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80%;
 - si **incrementa** di € 4,5 mln in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di € 1,5 mln a decorrere dal 2028 il **contributo** destinato alla **Scuola di dottorato internazionale GSSI** (Gran Sasso Science Institute), con corrispondente **riduzione** del **FFO**;
 - si **proroga** (dal 31 dicembre 2017) al **31 dicembre 2018** il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei **contratti integrativi di sede** volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli **ex lettori di lingua straniera**;
 - si introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai **mutui** concessi da **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** e trasferiti al MEF per interventi di **edilizia universitaria**.

In materia di **ricerca**, in particolare:

- si prevede che la nuova disciplina sulla **progressione stipendiale biennale** per i professori universitari si applica anche al **personale di ricerca non contrattualizzato** in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (**INAF**). A tal fine, dal 2020 si **incrementa** di € 350.000 annui il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (**FOE**);

- si prevede un **incremento** del **FOE** di € 2 mln per il 2018 e di € 13,5 mln dal 2019, finalizzato all'**assunzione di ricercatori**;
- si individuano **nuovi criteri** per l'assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della **quota premiale** relativa agli anni **2016 e 2017**. In particolare, non è più prevista la presentazione, da parte degli enti, di specifici programmi e progetti;
- al fine di sostenere la **ricerca italiana in aree polari**, si assegna all'**Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale** (OGS) un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l'acquisto di una nave;
- per la **stabilizzazione del personale** in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (art. 1 D.lgs. 218/2016, fatta eccezione per il CREA e per l'INAPP per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei co. 367 e 455), viene costituito presso il MEF un fondo, al quale sono destinati € 13 mln per il 2018 ed € 57 mln a decorrere dal 2019. La determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché l'individuazione degli enti beneficiari, è demandata ad un DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Gli enti beneficiari del finanziamento devono destinare alla stabilizzazione risorse proprie in misura pari ad almeno il 50% del contributo ricevuto;
- si prevede che, per gli enti pubblici di ricerca, la possibilità di bandire, per il triennio 2018-2020, **procedure concorsuali riservate** al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, riguarda anche i soggetti **titolari di assegni di ricerca** in possesso degli stessi requisiti;
- si prevede che, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti pubblici di ricerca possono **prorogare i contratti a tempo determinato** in essere al 30 dicembre 2017, sino alla conclusione delle procedure volte al superamento del precariato.

Interventi nel comparto sicurezza

Il disegno di legge di bilancio 2018 destina specifiche risorse per **assunzioni straordinarie** nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fino a 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022.

È al contempo ridotto il **periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione** del personale della Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno. Per quanto riguarda i posti messi a concorso per le Forze di polizia è inoltre specificato che l'1 per cento sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca.

Per le assunzioni straordinarie relative al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Durante l'esame del provvedimento alla Camera, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco, è stata **autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020**, per le seguenti finalità:

- incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa;
- incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco;
- rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario;
- incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria).

Le risorse, allocate presso un apposito fondo istituito presso il MEF, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Inoltre è stata disposta la **proroga al 31 dicembre 2018 dei termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi** di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la riorganizzazione delle p.a. recata dall'art. 8, comma 1, della L. 124/2015. Sono altresì rideterminati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui alla L. 244/2012.

Ulteriori disposizioni autorizzano **l'assunzione di 400 unità**, a partire dal mese di maggio 2018, nei **ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute relativamente all'anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2008, n. 90, che viene contestualmente prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Potranno essere successivamente effettuate – in ogni caso non prima del 15 dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l'anno 2018 con scorrimento della graduatoria.

Viene **incrementata di 300 unità la dotazione organica** della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo

nazionale. Per la copertura dei posti relativi, **dal 1° ottobre 2018**, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale, è prevista la **riserva**, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del **personale volontario** di cui sopra.

In particolare vengono previsti specifici requisiti a seconda che il personale volontario abbia un'età fino a 40 anni ovvero tra i 40 anni compiuti e i 45 anni ovvero un'età superiore ai 46 anni. Resta in ogni caso fermo il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco. Viene demandato ad un **decreto del Ministro dell'interno** la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

È altresì prevista l'attribuzione di **buoni pasto** giornalieri, rispettivamente, al personale della Polizia di Stato e a quello della Guardia di Finanza, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

Per quanto riguarda il **personale dei servizi di informazione e sicurezza** interna ed esterna (AISI, AISE e DIS), è disposta la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini di efficacia di talune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale di tale personale.

Infine, il provvedimento estende ai familiari delle **vittime dell'attentato terroristico di Dacca** del 1° luglio 2016, alcune delle disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi.

Sport

In materia di sport, in particolare:

- per incentivare l'**ammodernamento** degli **impianti calcistici**, si riconosce alle società appartenenti a **Lega di serie B**, alla **Lega Pro** e alla **Lega nazionale dilettanti** che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa vigente un contributo sotto forma di **credito d'imposta**;
- si modifica la disciplina concernente la ripartizione delle risorse derivanti dalla **commercializzazione dei diritti audiovisivi Campionato italiano di calcio di serie A**, disponendo che il 50% è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso campionato, il 30% è ripartito sulla base dei risultati sportivi conseguiti, il 20% è ripartito sulla base del radicamento sociale;
- si prevede che le **attività sportive dilettantistiche** possono essere esercitate con **scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile, si vincola il contenuto dello statuto delle relative società al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e per le stesse, purché riconosciute dal CONI, si prevede la **riduzione alla metà dell'IRES**;
- si introducono alcune modifiche in materia di **uso e gestione di impianti sportivi**, in particolare introducendo una preferenzialità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- si autorizza la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da destinare al **Fondo sport e periferie** (art. 15 D.L. 185/2015);
- si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta (c.d. "**sport bonus**") per le erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di **restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**;
- si innalza da € 7.500 a € **10.000** l'ammontare dei **compensi** erogati nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche** che **non concorrono a formare il reddito imponibile** a fini IRPEF;
- si consente alle **società sportive professionistiche** di acquisire **prestazioni di lavoro occasionali** per compensi di importo annuo non superiori a € 5.000;
- si istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, con una dotazione pari a € 12 mln per il 2018, € 7 mln per il 2019, € 8,2 mln per il 2020 ed € 10,5 mln a decorrere dal 2021. Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità l'incentivo all'avviamento della **pratica sportiva delle persone disabili**, il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale o alla **maternità delle atlete non professioniste**, il sostegno alla realizzazione di **eventi sportivi femminili**, la garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori. A quest'ultimo fine, inoltre, si prevede che i **minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola** con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano **iscritti da almeno un anno** a una qualsiasi **classe** dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere **tesserati** presso le società sportive **senza alcun aggravio** rispetto a quanto è previsto per i **cittadini italiani**;
- si prevede la concessione da parte del CONI, nel limite di € 1 mln all'anno, di **contributi alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico** che ne facciano richiesta, allo scopo di **promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori**;
- si autorizza la spesa di € 1,2 mln per il 2018 ed € 850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il **contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping** (World Anti-doping Agency - WADA);
- si prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della **pratica sportiva** in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle **persone con disabilità da lavoro**,

- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) **trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (CIP) l'importo di €3 mln;**
- si istituisce presso il CONI il **Registro nazionale degli agenti sportivi;**
 - per assicurare la realizzazione delle **Universiadi di Napoli 2019**, si prevede la nomina di un **Commissario straordinario** - che assume anche le funzioni di stazione appaltante - a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari e si introducono previsioni per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata. A tali fini, si autorizza la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
 - si inserisce fra le finalizzazioni degli **spazi finanziari** assegnati agli **enti locali** per il **biennio 2018-2019**, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, quella relativa a **interventi di impiantistica sportiva**, nel limite di **€100 mln annui;**
 - si introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le **finali di coppa del mondo** e i **campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo** (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano;
 - si stabilisce che i **dividendi** di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'**Istituto per il Credito sportivo** in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» ;
 - si posticipa (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del **Commissario liquidatore** per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei **Giochi olimpici Torino 2006**.

Interventi nel settore dei trasporti

In materia di trasporti:

si prevede **la detraibilità al 19%** per gli abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale (fino ad un massimo di 250 euro). Si introducono inoltre, per la prima volta agevolazioni fiscali per i "buoni TPL": le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Sono inoltre introdotte diverse norme in materia di **trasporto pubblico locale**.

Viene modificata innanzi tutto la disciplina dell'**utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale**, senza tuttavia incrementi o riduzioni di risorse assegnate. Con uno specifico intervento l'utilizzo di tale fondo è stato esteso anche all'acquisizione di "imbarcazioni". Inoltre si prevede che **un terzo delle risorse** del medesimo fondo sia attribuito alle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d'azoto chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Con un ulteriore intervento normativo è destinata una quota pari allo 0,025% dell'ammontare del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale.

È poi previsto un contributo di 80 milioni di euro a beneficio della regione Basilicata (60 milioni per il 2018 e 20 milioni per il 2019) per far fronte ai debiti verso le società esercenti il trasporto pubblico locale automobilistico provinciale e comunale e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviario regionale.

Sempre in materia di trasporto pubblico locale viene introdotto un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si prevede in particolare che, a far data dall'esercizio 2018, **un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni **modifichi le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale**, stabilite, ad oggi, dal DM 11 novembre 2014, in ragione dell'incidenza delle variazioni del canone d'accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall'1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Sempre in materia di **investimenti per il trasporto pubblico locale** ed, in particolare, per il **trasporto rapido di massa** si estende la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge n.190 del 2014 e finalizzato a migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, che attualmente possono essere destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane, anche "alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile", individuandone le modalità di riparto, e precisando che le risorse volte a finanziare le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 possono essere destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il relativo materiale rotabile.

È istituito infine presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti per il funzionamento del quale è autorizzata la spesa di 500. 000 euro per il 2018 e di 100. 000 euro annui a partire dal 2019.

Ulteriori interventi concernono la tutela del lavoro portuale, il finanziamento della piattaforma logistica nazionale (comma 329) e risorse per le esigenze operative delle capitanerie di porto destinate al fine di **contribuire al salvataggio delle persone in mare** (come precisato dalla modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati) e per la gestione del fenomeno migratorio.

È stata poi introdotta nell'ordinamento la figura della "zona logistica semplificata" che può essere istituita, con una durata di 7 anni rinnovabili per altri 7, nelle aree nelle quali non opera una zona economica speciale, e nel caso in cui in una regione vi sia un'area portuale che presenti le caratteristiche previste dagli orientamenti europei per lo sviluppo delle reti TEN-T ovvero vi sia una Autorità di sistema portuale. La procedura di istituzione è demandata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le procedure per l'istituzione delle Zone economiche speciali. E' prevista inoltre una modifica della normativa vigente per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal porto vecchio di Trieste ad altre aree opportunamente individuate.

Assai rilevante appare inoltre la disposizione che inquadra a **decorrere dal 2020, nella categoria catastale E1**, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati *ex lege* dal pagamento dell'IMU, le **banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali** nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché **le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi**. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale.

Con riferimento alla **sicurezza stradale** viene autorizzata una spesa di un milione di euro per gli anni 2018 e 2019 per la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica, prevedendo l'adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di una **direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'interno**, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

Per quel che concerne il **trasporto ferroviario** è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.

Una specifica disposizione prevede poi per i treni passeggeri l'obbligo di assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori.

Con riferimento al trasporto aereo l'unico intervento riguarda l'introduzione di alcune modifiche al regime relativo alla procedura di subentro nella concessione, con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale disciplinata dall'articolo 703 del codice della navigazione. Le modifiche concernono i profili recentemente modificati dal decreto-legge n. 148 del 2017.

Sono infine previste 3 differimenti del termine di entrata in vigore di specifiche disposizioni normative. In particolare è stata differita al 31 ottobre 2018 l'applicazione delle norme in materia di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e relative abilitazioni. **È stata invece introdotta dalla Camera dei deputati** la proroga, al 31 dicembre 2018, del termine per **l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente** e la contestuale proroga della **sospensione dell'efficacia** delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente (di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207/2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Infine è disposto il differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotto dal decreto-legislativo n. 98 del 2017 dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

Nella **sezione seconda** si prevedono diversi definanziamenti con riferimento, in particolare, agli investimenti ferroviari (a partire dal 2019 di 100 milioni di euro relativamente ai contributi a Rete ferroviaria italiana in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura), al Programma Sviluppo e sicurezza della navigazione e del **trasporto marittimo** e per vie d'acqua interne (-115 milioni circa per il 2018) e, a partire dall'esercizio 2019, si dispone un definanziamento di 58 milioni di euro per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Tutela dei consumatori

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (cd. "maxibollette").

In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di **prescrizione** pari a

due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. L'emendamento reca altresì norme relative: al diritto dell'utente alla **sospensione del pagamento** in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al **rimborso** dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

Le disposizioni ricalcano in sostanza il testo della PDL A.C.3792 come approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera all'unanimità nella seduta del [5 dicembre 2017](#).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie "**sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza**", rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie - «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato **strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese**; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica (nello stesso senso, sent. nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008).

Il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie "**armonizzazione dei bilanci pubblici**", anch'essa spettante alla competenza alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e "**coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**", di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Il **coordinamento della finanza pubblica**, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra in particolare costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/2012.

Negli ultimi anni, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha inoltre fornito una **lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica**. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).

Per quanto riguarda le **singole disposizioni** si richiamano, in particolare, i seguenti profili.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Il **comma 370-ter** proroga al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni recata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 e dispone che sono altresì rideterminati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui alla legge n. 244 del 2012. In proposito, si sottolinea che la previsione del comma 370-ter, che proroga i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, *andrebbe valutata alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, la quale, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge "può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" nella parte in cui, relativamente al contenuto della legge di bilancio, dispone che non possono essere previste norme di delega.*

I **commi da 49-bis a 49-quater**, inseriti durante l'esame in sede referente, dettano disposizioni per garantire il funzionamento delle **Agenzie fiscali** prevedendo l'istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

In relazione a tale disposizione va considerato che con la **sentenza n. 37 del 2015** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per dirigente delle agenzie fiscali, faceva salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie ai propri funzionari, e consentiva al contempo, in attesa dei concorsi, di attribuire con apposita procedura selettiva incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso e che tale disposizione, secondo la Corte, "ha infatti contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".
ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, "nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta "l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso" (sentenze della Corte Costituzionale n. 194 del 2002, n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010 e n. 293 del 2009).

Il **comma 140**, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce all'Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente per la perimetrazione del sito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. *In proposito, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nella adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 richiamato nella norma in esame, relativamente alla qualificazione ex lege del SIN.*

I **commi da 168 a 170** aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti; tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Si evidenzia a tale riguardo che la destinazione delle indicate risorse riguarda interventi in favore dei soli orfani di madre - e non degli orfani di un genitore (come previsto, ad esempio, dal disegno di legge A.S. 2719, approvato dalla Camera, relativo a misure di diversa natura in favore degli orfani di crimini domestici) - a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima.

Il **comma 185-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento nella area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell'ambito della Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014.

In relazione a tale previsione si ricorda che la giurisprudenza costituzionale dettata in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione ("agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge") ha specificato (sentenza n. 227 del 2013) che «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 225 del 2010, che richiama le sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010), «cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché [...] l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 215 del 2009 e n. 203 del 2004). La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che "non rileva neppure che si possa eccezionalmente derogare alla regola del pubblico concorso quando lo scostamento dalla stessa si presenti a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico (sentenza n. 52 del 2011). E' necessario, perché ciò possa avvenire, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione e subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, prevedendo procedure di verifica

dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga dev'essere contenuta entro determinati limiti percentuali, in modo da non precludere del tutto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini ai suddetti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011)".

Il **comma 240** prevede una serie di attribuzioni al Commissario straordinario in materia di contratti pubblici, consentendo tra l'altro al Commissario di operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice dei contratti pubblici. In proposito, *si valuti l'opportunità di chiarire il contenuto della richiamata disposizione - considerato che il codice già fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione - valutandola alla luce di quanto prevede la normativa europea laddove la finalità della norma sia quella di consentire ulteriori riduzioni di tali termini.*



Il **comma 375** interviene in materia di servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole; con riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, si stabilisce che nelle regioni in cui la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione avviene alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione. *In proposito, non risulta chiaro come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata.*

I **commi 421-424**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità, non specificate dalla disposizione, che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate e che le suddette norme richiamano i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015. *In proposito, andrebbero valutate tali disposizioni alla luce della normativa europea, anche rispetto alla citata Decisione della Commissione europea.*

Il **comma 462** detta disposizioni volte a modificare la norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, delineando la cornice normativa entro cui può essere esercitata la potestà legislativa regionale nella materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e prevedendo l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, che verte proprio sulla competenza legislativa delle province sulla suddetta materia. Sotto il profilo delle fonti del diritto, *si sottolinea che le norme di attuazione degli statuti speciali sono approvate con un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, che non prevede un passaggio parlamentare, procedimento che prevede l'approvazione da parte del Governo con decreti legislativi, previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica.*

I **commi 464-466** intervengono in materia di risorse per province e città metropolitane e per entrambi gli enti territoriali si prevede che il riparto è determinato sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (AnCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018 "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018.

In proposito si sottolinea che il tenore della disposizione si potrebbe prestare a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle Associazioni degli enti locali e, quindi, qualora l'intento fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, andrebbe valutata l'opportunità di *sopprimere le parole "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta"*.

cost326	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio